

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Decisione n. 1209/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, concernente la partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo destinato a sviluppare nuovi interventi clinici per lottare contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi grazie ad un partenariato a lungo termine tra l'Europa e i paesi in via di sviluppo, realizzato da più Stati membri** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996** 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 1211/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1081/2000 che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio** 24
- Regolamento (CE) n. 1212/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 25
- ★ **Regolamento (CE) n. 1213/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, che modifica l'allegato I al regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi ⁽¹⁾** 27
- ★ **Regolamento (CE) n. 1214/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi** 30

Prezzo: 18 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

| | |
|--|----|
| * Regolamento (CE) n. 1215/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 344/91 che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio che estende il campo d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti | 32 |
| * Regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro ⁽¹⁾ | 37 |
| * Regolamento (CE) n. 1217/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, recante specifiche comuni per i programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile ⁽¹⁾ | 44 |
| Regolamento (CE) n. 1218/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza | 49 |
| * Direttiva 2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini | 51 |

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/494/CE:

| | |
|--|----|
| * Decisione della Commissione, del 3 luglio 2003, relativa a un aiuto finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste porcina classica in Spagna alla fine del 2001 e nel 2002 | 67 |
|--|----|

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

| | |
|---|----|
| * Posizione comune 2003/495/PESC del Consiglio, del 7 luglio 2003, sull'Iraq e recante abrogazione delle posizioni comuni 96/741/PESC e 2002/599/PESC | 72 |
| * Azione comune 2003/496/PESC del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell'UE per il Caucaso meridionale | 74 |

Rettifiche

| | |
|--|----|
| * Rettifica del regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (GU L 147 del 30.6.1995) | 76 |
|--|----|

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE N. 1209/2003/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2003

concernente la partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo destinato a sviluppare nuovi interventi clinici per lottare contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi grazie ad un partenariato a lungo termine tra l'Europa e i paesi in via di sviluppo, realizzato da più Stati membri

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 169 e 172, secondo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) ⁽⁴⁾ (in seguito denominato «il sesto programma quadro»), prevede la partecipazione della Comunità a programmi di ricerca e sviluppo realizzati congiuntamente da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di questi programmi, ai sensi dell'articolo 169 del trattato.
- (2) Il 30 maggio 2001 la Commissione ha presentato una comunicazione sull'applicazione dell'articolo 169 del trattato e sul collegamento in rete dei programmi nazionali.
- (3) Il Consiglio, nelle risoluzioni del 10 novembre 2000 e del 14 maggio 2001, e il Parlamento europeo, nella risoluzione del 4 ottobre 2001 ⁽⁵⁾, hanno sottolineato la gravità delle epidemie di HIV/AIDS, malaria e tubercolosi e la necessità di intensificare gli sforzi per incrementare l'aiuto a livello nazionale, regionale e mondiale e hanno fatto proprio il programma d'azione: azione accelerata di lotta contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi nel quadro della riduzione della povertà.

- (4) Nelle conclusioni del 30 ottobre 2001 il Consiglio ha invitato gli Stati membri a individuare argomenti specifici per programmi pilota per i quali sia appropriata la partecipazione della Comunità a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri ai sensi dell'articolo 169 del trattato, laddove necessario in stretta collaborazione con la Commissione.

- (5) Nell'ambito delle comunicazioni al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 settembre 2000 e del 21 febbraio 2001 la Commissione ha presentato un programma d'azione destinato a lottare contro l'emergenza mondiale costituita dall'HIV/AIDS, dalla malaria e dalla tubercolosi, individuando varie strategie da attuare. Questo programma d'azione prevede diverse parti strettamente collegate ed interdipendenti: promuovere la prevenzione, incoraggiare il trattamento e rendere i farmaci essenziali economicamente più accessibili e intensificare la ricerca e lo sviluppo. La parte «Ricerca e sviluppo» è destinata in particolare a sviluppare, in collegamento con l'attuazione della presente decisione, nuovi interventi clinici per lottare contro le tre malattie grazie ad un partenariato a lungo termine tra l'Europa e i paesi in via di sviluppo. Nella programmazione degli studi clinici per nuovi interventi clinici contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi si dovrebbe tener conto delle infezioni coesistenti.

- (6) Nella decisione n. 36/2002/CE del 19 dicembre 2001 ⁽⁶⁾ il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno deciso che la Comunità contribuisce al fondo mondiale per la lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria con un importo pari a 60 milioni di EUR per il 2001. Poiché il fondo mondiale non finanzia attività di ricerca e sviluppo, sono necessarie risorse supplementari per la ricerca e lo sviluppo.

⁽¹⁾ Proposta del 29 agosto 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 133 del 6.6.2003, pag. 93.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 27 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 maggio 2003.

⁽⁴⁾ GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 87 E dell'11.4.2002, pag. 244.

⁽⁶⁾ GU L 7 dell'11.1.2002, pag. 1.

- (7) Gli Stati membri avviano individualmente programmi o attività di ricerca e sviluppo destinati a sviluppare nuovi interventi clinici per lottare contro l'emergenza mondiale costituita dall'HIV/AIDS, dalla malaria e dalla tubercolosi. Questi programmi o attività, per i quali sono state stanziare le risorse finanziarie necessarie, si inseriscono in partenariati a lungo termine con i paesi in via di sviluppo.
- (8) Attualmente i programmi o le attività di ricerca e sviluppo avviati individualmente a livello nazionale non sono sufficientemente coordinati sul piano europeo e non consentono una strategia coerente su scala europea per elaborare un efficace programma di ricerca e sviluppo tecnologico inteso a lottare contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi nei paesi in via di sviluppo, né di trovare cure ottimali adatte alle condizioni dei paesi in via di sviluppo.
- (9) Intenzionati ad attuare una strategia coerente su scala europea e a lottare efficacemente contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi nei paesi in via di sviluppo, l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito (in seguito denominati «gli Stati membri partecipanti») e la Norvegia hanno assunto l'iniziativa, insieme ai paesi in via di sviluppo, di istituire un programma di ricerca e sviluppo denominato «Partenariato Europa-Paesi in via di sviluppo per gli studi clinici» (in seguito denominato «il programma EDCTP») al fine di ottenere una massa critica in termini di risorse umane e finanziarie e di riunire le competenze e le risorse supplementari disponibili nei vari paesi europei e nei paesi in via di sviluppo.
- (10) Nello spirito del sesto programma quadro, la Comunità dovrebbe avere il diritto di approvare le condizioni di un suo contributo finanziario al programma EDCTP riguardo alla partecipazione allo stesso di altri paesi, durante la sua attuazione, conformemente alle norme e alle condizioni stabilite dalla presente decisione.
- (11) Il programma EDCTP, per il cui costo totale l'importo previsto è stato valutato a 600 milioni di EUR per una durata di cinque anni, mira a sviluppare rapidamente nuovi interventi clinici per lottare contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi a beneficio dei paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi dell'Africa subsahariana, e a migliorare in generale la qualità della ricerca inerente a tali patologie. Il programma EDCTP è stato elaborato per rafforzare la cooperazione e il collegamento in rete dei programmi nazionali europei; per accelerare l'effettuazione di studi clinici di nuovi prodotti, in particolare di farmaci e vaccini, nei paesi in via di sviluppo; per sostenere lo sviluppo e il rafforzamento delle capacità dei paesi in via di sviluppo, tra cui la promozione del trasferimento di tecnologie, ove opportuno, e per incoraggiare la partecipazione del settore privato e per reperire finanziamenti supplementari per la lotta contro queste malattie, inclusi quelli del settore privato. Vista la natura del programma, una quota ingente dei finanziamenti verrebbe spesa nei paesi in via di sviluppo.
- (12) Un'iniziativa analoga potrebbe essere avviata in una fase successiva includendo anche altre malattie trascurate che colpiscono soprattutto le popolazioni povere dei paesi in via di sviluppo, a condizione che gli Stati membri stiano attuando simili programmi e che il programma quadro abbia una simile priorità di ricerca.
- (13) Gli Stati membri partecipanti hanno stabilito di coordinare ed attuare congiuntamente attività destinate a contribuire al programma EDCTP per un periodo previsto di cinque anni. Il valore complessivo della loro partecipazione nazionale è stimato a 200 milioni di EUR.
- (14) Nell'attuazione del programma EDCTP sono previste attività legate al reperimento di finanziamenti supplementari, pubblici o privati, per un importo pari a 200 milioni di EUR.
- (15) Per rafforzare l'impatto del programma EDCTP, è opportuno prevedere la partecipazione della Comunità a questo programma attraverso un contributo finanziario pari ad un massimo di 200 milioni di EUR.
- (16) Onde rafforzare l'impatto del programma EDCTP, la Comunità dovrebbe mirare a produrre effetti sinergici con le iniziative comunitarie correlate finalizzate al miglioramento della sanità pubblica nei paesi in via di sviluppo, affinché questi ultimi potenzino le proprie capacità cliniche, regolamentari e collettive necessarie per svolgere efficacemente il proprio ruolo nel partenariato EDCTP.
- (17) Per l'attuazione del programma EDCTP gli Stati membri partecipanti hanno concordato un modello di gestione che comporta un Consiglio di partenariato e una struttura comune. Il Consiglio di partenariato garantirà una partecipazione equilibrata di esperti provenienti dagli Stati europei partecipanti e dai paesi in via di sviluppo impegnati nel programma EDCTP e provvederà alla definizione, all'elaborazione e alla pianificazione della strategia del programma da sottoporre all'approvazione della struttura comune. Detta struttura comune è un'entità dotata di personalità giuridica che garantirà la dimensione comunitaria dell'attuazione del programma EDCTP e sarà la destinataria del contributo finanziario comunitario.
- (18) Visto che il programma EDCTP risponde agli obiettivi scientifici del sesto programma quadro e che il settore di ricerca del programma EDCTP rientra nell'area tematica prioritaria «Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute» del sesto programma quadro, è opportuno prelevare il contributo finanziario comunitario dallo stanziamento di bilancio destinato a questa priorità.

- (19) È essenziale che le attività di ricerca svolte nell'ambito del programma EDCTP siano realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali, tra cui quelli rispecchiati nell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, applichino le migliori prassi cliniche e osservino i principi dell'integrazione «di genere» e della parità «di genere».
- (20) È altresì essenziale che le attività di ricerca svolte nell'ambito del programma EDCTP soddisfino le esigenze dei paesi in via di sviluppo e siano coerenti con la politica globale dell'Unione europea per migliorare la salute e combattere le malattie legate alla povertà in tali paesi,

- d) alla definizione del modello di gestione del programma EDCTP nel rispetto delle linee guida di cui all'allegato II della presente decisione;
- e) alla garanzia di un elevato grado di partecipazione dei paesi in via di sviluppo;
- f) alla garanzia di un elevato livello di eccellenza scientifica e al rispetto dei principi etici in armonia con i principi generali del sesto programma quadro; e
- g) alla formulazione delle disposizioni relative ai diritti di proprietà intellettuale in modo che siano intese anche a garantire che le popolazioni dei paesi in via di sviluppo possano accedere agevolmente e a basso costo ai risultati della ricerca ottenuti attraverso le attività del programma EDCTP e ai prodotti che derivano direttamente a tali risultati.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Nell'ambito dell'attuazione del sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (in seguito denominato «il sesto programma quadro»), adottato con la decisione n. 1513/2002/CE, la Comunità partecipa finanziariamente al programma di ricerca e sviluppo denominato «Partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici» (in seguito denominato «il programma EDCTP») attuato congiuntamente da più Stati membri (in seguito denominati «gli Stati membri partecipanti»).

2. La Comunità versa un contributo finanziario alla struttura comune pari al massimo a 200 milioni di EUR per la durata del sesto programma quadro.

3. Il contributo finanziario comunitario è prelevato dallo stanziamento di bilancio assegnato all'area tematica prioritaria «Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute» del programma specifico del sesto programma quadro intitolato «Integrare e rafforzare lo spazio europeo della ricerca (2002-2006)».

Articolo 2

Il contributo finanziario comunitario è subordinato:

- a) all'esecuzione delle attività del programma EDCTP descritte nell'allegato I della presente decisione e
- b) all'attuazione e al coordinamento dei programmi e delle attività di ricerca e sviluppo avviati a livello nazionale dagli Stati membri partecipanti;

nonché:

- c) all'istituzione, da parte degli Stati membri partecipanti o delle organizzazioni da questi designate di una struttura dotata di personalità giuridica (ai fini della presente decisione denominata «struttura comune»), responsabile dell'attuazione del programma EDCTP e di ricevere, assegnare e controllare il contributo finanziario comunitario;

Articolo 3

Le modalità del contributo finanziario comunitario e le norme relative alla responsabilità finanziaria e ai diritti di proprietà intellettuale sono adottate congiuntamente mediante un accordo tra la Commissione e la struttura comune, ai sensi del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 4

La Commissione e la Corte dei conti possono, tramite i loro funzionari o agenti, procedere a tutti i controlli e le ispezioni necessari per garantire la buona gestione dei fondi comunitari e proteggere gli interessi finanziari della Comunità contro eventuali frodi o irregolarità. A tal fine, gli Stati membri partecipanti e/o la struttura comune mettono a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti pertinenti.

Articolo 5

La Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti tutte le informazioni utili. Gli Stati membri partecipanti sono invitati a trasmettere alla Commissione, attraverso la struttura comune, qualsiasi informazione supplementare che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti richiedano in relazione alla gestione finanziaria della struttura comune.

Articolo 6

La presente decisione si applica agli Stati membri che aderiranno alla struttura comune.

Articolo 7

Le condizioni per il contributo finanziario comunitario riguardo alla partecipazione, nell'ambito del programma EDCTP, dei paesi associati al sesto programma quadro o, ove determinante, per l'attuazione del suddetto programma, di qualsiasi altro paese, possono essere approvate dalla Comunità in base alle norme stabilite nella presente decisione e a qualsiasi altra norma e modalità di attuazione.

Articolo 8

La relazione annuale sul sesto programma quadro, presentata al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 173 del trattato, include una sintesi delle attività svolte nell'ambito del programma EDCTP. Tale sintesi fa parte altresì della relazione periodica sui progressi compiuti dal programma comunitario d'azione accelerata di lotta contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi nel quadro della riduzione della povertà.

Alla fine del quinquennio la Commissione procede ad una valutazione del programma EDCTP, i cui risultati sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU

ALLEGATO I

Descrizione delle attività del programma EDCTP che usufruiscono del sostegno finanziario della Comunità

Gli Stati membri partecipanti, in accordo con alcuni paesi in via di sviluppo, hanno elaborato il programma EDCTP.

Le attività del programma EDCTP, cui la Comunità contribuisce finanziariamente secondo modalità che saranno stabilite nell'accordo tra la Commissione e la struttura comune, sono diversificate:

- 1) attività legate al collegamento in rete e al coordinamento di:
 - a) programmi nazionali europei;
 - b) attività realizzate nei paesi in via di sviluppo.Queste attività sono destinate a rafforzare i due elementi fondamentali del programma EDCTP rispettivamente: programmi/attività in Europa e programmi/attività nei paesi in via di sviluppo.
- 2) Attività di RST legate direttamente allo sviluppo di nuovi prodotti e al miglioramento di quelli esistenti contro le tre malattie (HIV/AIDS, malaria e tubercolosi), adeguate alle esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo, vale a dire prodotti efficaci, di facile impiego e più convenienti possibile:
 - a) sostegno per gli studi clinici nei paesi in via di sviluppo tenendo conto, nella programmazione degli studi, delle infezioni coesistenti e prestando debita attenzione all'igiene sessuale e alla salute riproduttiva;
 - b) sostegno al rafforzamento delle capacità nei paesi in via di sviluppo.
- 3) Attività previste per garantire lo sviluppo, la visibilità e la sostenibilità del programma EDCTP:
 - a) attività di promozione del programma EDCTP al fine di garantire una grande visibilità a livello europeo o internazionale;
 - b) attività legate al reperimento dei fondi necessari, tra cui quelli del settore privato, per consentire al programma EDCTP di svilupparsi secondo le previsioni, anche dopo il periodo disciplinato dalla presente decisione;
 - c) relazioni periodiche sull'attuazione del programma EDCTP, con particolare riferimento al suo valore in termini di interesse pubblico.
- 4) Attività di base del programma EDCTP tra cui attività di segretariato e di gestione delle informazioni riguardanti gli interventi clinici contro le tre malattie (HIV/AIDS, malaria e tubercolosi).

ALLEGATO II

Linee guida del modello di gestione del programma EDCTP

Il modello è costituito dai seguenti elementi:

- 1) Un «Consiglio di partenariato», che dovrebbe definire, sviluppare e pianificare l'applicazione della strategia da sottoporre all'approvazione della struttura comune. Il Consiglio dovrebbe essere costituito da un numero equilibrato di esperti provenienti dagli Stati europei partecipanti e dai paesi in via di sviluppo impegnati nel programma. Dovrebbero inoltre farne parte rappresentanti della Commissione ed esperti provenienti dalle strutture pubbliche o private partecipanti al programma e, se del caso, ad altri programmi/organizzazioni internazionali, quali l'OMS.
- 2) La «struttura comune», istituita quale gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio (¹). Il GEIE EDCTP rappresenterà la struttura esecutiva e gestirà il programma attraverso il segretariato. Esso comprenderà due organi principali:
 - a) l'«Assemblea del GEIE» che dovrebbe essere l'organo di massima autorità del GEIE e
 - b) il «Segretariato del GEIE» che dovrebbe fornire il supporto amministrativo ai lavori del Consiglio di partenariato e dell'Assemblea del GEIE.

(¹) GU L 199 del 31.10.1985, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1210/2003 DEL CONSIGLIO
del 7 luglio 2003**

**relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante
abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2003/495/PESC relativa all'Iraq e recante abrogazione delle posizioni comuni 1996/741/PESC e 2002/599/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle successive risoluzioni pertinenti, in particolare la risoluzione 986 (1995), il Consiglio ha imposto un embargo generale sul commercio con l'Iraq. Tale embargo è attualmente oggetto del regolamento (CE) n. 2465/96 del Consiglio del 17 dicembre 1996 relativo all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e l'Iraq ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2003 della Commissione.
- (2) Con la risoluzione 1483 (2003) del 22 maggio 2003 il Consiglio di sicurezza ha deciso che, salvo alcune eccezioni, tutti i divieti relativi al commercio con l'Iraq e alla messa a disposizione dell'Iraq di risorse finanziarie o economiche non sono più applicabili.
- (3) Fatta eccezione per il divieto di esportare verso l'Iraq armi e materiale connesso, la risoluzione prevede che le restrizioni generali relative al commercio siano abrogate e sostituite da restrizioni specifiche relative ai proventi di tutte le importazioni dall'Iraq di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale e al commercio dei beni appartenenti al patrimonio culturale iracheno allo scopo di facilitarne la restituzione in condizioni di sicurezza.
- (4) La risoluzione stabilisce inoltre che è opportuno congelare alcuni fondi e risorse economiche, in particolare quelli appartenenti all'ex presidente iracheno Saddam Hussein e agli alti funzionari del suo regime, secondo la designazione del comitato del Consiglio di sicurezza istituito ai sensi del paragrafo 6 della risoluzione 661 (1990) e trasferirli successivamente al Fondo di sviluppo per l'Iraq.
- (5) Al fine di consentire agli Stati membri di procedere al trasferimento dei fondi congelati, delle risorse economiche e dei proventi delle risorse economiche al Fondo di sviluppo per l'Iraq, occorre provvedere a rendere disponibili tali fondi e risorse economiche.
- (6) La risoluzione stabilisce che il petrolio, i prodotti petroliferi e il gas naturale esportati dall'Iraq, nonché i pagamenti relativi a tali beni, dovrebbero essere esenti da procedimenti legali, sequestro, sequestro conservativo presso terzi e esecuzione da parte di quanti vantano diritti nei confronti dell'Iraq. Questa misura provvisoria è necessaria per promuovere la ricostruzione economica dell'Iraq e la ristrutturazione del suo debito, e contribuire in tal modo, nell'interesse generale della comunità internazionale e in particolare della Comunità e dei suoi Stati membri, ad eliminare la minaccia che l'attuale situazione irachena rappresenta per la pace e la sicurezza internazionale.
- (7) La posizione comune 2003/495/PESC prevede una modificazione dell'attuale regime comunitario ai fini del suo adeguamento alla risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (8) Queste misure rientrano nel campo d'applicazione del trattato e pertanto, in particolare al fine di evitare distorsioni di concorrenza, occorre una normativa comunitaria per attuare le pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza per quanto riguarda il territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si intendono i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate.
- (9) Per assicurare la massima certezza del diritto nell'ambito della Comunità, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi o alle entità identificati dalle autorità delle Nazioni Unite i fondi e le risorse economiche dei quali devono essere congelati e occorre istituire nell'ambito della Comunità una procedura per modificare tali elenchi.
- (10) Per ragioni di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare gli allegati del presente regolamento nei quali figurano l'elenco dei beni culturali, gli elenchi delle persone, degli organismi e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati, nonché l'elenco delle autorità competenti.
- (11) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere autorizzate, all'occorrenza, a far rispettare le disposizioni del presente regolamento.
- (12) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure prese nel quadro del presente regolamento e scambiarsi le altre informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione al presente regolamento, e dovrebbero collaborare con il comitato istituito dalla risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare fornendogli informazioni.

⁽¹⁾ Vedi pagina 72 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 337 del 27.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2003 della Commissione (GU L 28 del 4.2.2003, pag. 26).

- (13) Gli Stati membri dovrebbero fissare norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (14) Dato che le misure commerciali generali del regolamento (CE) n. 2465/1996 vengono sostituite dalle restrizioni commerciali specifiche previste dal presente regolamento e quest'ultimo impone misure di congelamento che richiedono un'immediata applicazione da parte degli operatori economici, occorre far sì che le sanzioni per le violazioni del presente regolamento possano essere imposte non appena esso entra in vigore.
- (15) A fini di chiarezza è opportuno che il regolamento (CE) n. 2465/1996 venga abrogato nella sua totalità.
- (16) Il regolamento (CEE) n. 3541/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 che vieta di accogliere le richieste irachene in relazione a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalla risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano ⁽¹⁾ dovrebbe rimanere in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «comitato per le sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi del paragrafo 6 della risoluzione 661 (1990);
- 2) «fondi»: le disponibilità finanziarie e i proventi economici di qualsiasi tipo, compresi tra l'altro:
 - a) contanti, assegni, crediti monetari, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
 - b) i depositi presso istituti finanziari o altri enti, i saldi di conti, i debiti e i titoli di debito;
 - c) titoli negoziati a livello pubblico e privato e titoli di credito, compresi titoli e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, mandati di pagamento e contratti derivativi;
 - d) gli interessi, i dividendi o altri redditi da capitale o ratei attivi;
 - e) i crediti, i diritti di compensazione, le garanzie, le fidejussioni o altri impegni finanziari;
 - f) le lettere di credito, le polizze di carico, gli atti di cessione;
 - g) i documenti comprovanti partecipazioni in fondi o risorse finanziarie;
 - h) qualsiasi altro strumento di finanziamento all'esportazione;
- 3) «risorse economiche»: le disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- 4) «congelamento dei fondi»: il blocco preventivo di qualsiasi movimento, trasferimento, alterazione, utilizzo o operazione attinente ai fondi, che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l'ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che permetta l'utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
- 5) «congelamento delle risorse economiche»: il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche.
- 6) «Fondo di sviluppo per l'Iraq»: il Fondo di sviluppo per l'Iraq detenuto presso la Banca centrale irachena.

Articolo 2

Tutti i proventi di tutte le esportazioni di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq, quali elencati nell'allegato I, a decorrere dal 22 maggio 2003 sono depositati nel Fondo di sviluppo per l'Iraq alle condizioni previste nella risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in particolare nei paragrafi 20 e 21 fino alla costituzione di un governo rappresentativo dell'Iraq, riconosciuto a livello internazionale.

Articolo 3

1. È vietato quanto segue:
 - a) l'importazione o l'introduzione nel territorio della Comunità;
 - b) l'esportazione o l'uscita dal territorio della Comunità e,
 - c) il commercio di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale dell'Iraq e altri oggetti che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa, o costituiscano una rarità scientifica, compresi quelli elencati nell'allegato II, se sono stati rimossi illegalmente da siti in Iraq, in particolare se:
 - i) gli oggetti costituiscono parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei musei, degli archivi o dei fondi di conservazione delle biblioteche irachene, o degli inventari delle istituzioni religiose irachene, o
 - ii) si può ragionevolmente sospettare che i beni siano usciti dall'Iraq senza il consenso del legittimo proprietario o in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari irachene.
2. Tali divieti non si applicano se viene dimostrato che:
 - a) gli oggetti culturali sono stati esportati dall'Iraq prima del 6 agosto 1990, o
 - b) gli oggetti culturali vengono restituiti alle istituzioni irachene conformemente all'obiettivo di facilitarne la restituzione in condizioni di sicurezza di cui al paragrafo 7 della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 4

1. Tutti i fondi e le risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003 o dopo tale data e appartenenti all'ex governo dell'Iraq, o ad uno degli enti pubblici, entità giuridiche, comprese società di diritto privato con partecipazione maggioritaria delle autorità pubbliche, e agenzie statali di tale Repubblica identificati dal comitato per le sanzioni ed elencati nell'allegato III, sono congelati.

⁽¹⁾ GU L 361 del 10.12.1992, pag. 1.

2. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche di proprietà o in possesso delle seguenti persone, identificate dal comitato per le sanzioni ed elencate nell'allegato IV:

- a) ex presidente Saddam Hussein;
- b) alti funzionari del suo regime;
- c) persone loro legate da stretti vincoli di parentela, o
- d) persone giuridiche, organismi o entità posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone di cui alle lettere a), b) e c) o da qualsiasi altra persona fisica o giuridica che agisce per loro conto o sotto la loro direzione.

3. È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità figuranti negli allegati III e IV, o destinarli a loro vantaggio.

4. È vietato mettere direttamente o indirettamente risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità figuranti negli allegati III e IV, o destinarle a loro vantaggio, in modo da consentire che la persona, l'organismo o l'entità in questione possa ottenere fondi, beni o servizi.

Articolo 5

1. È ammesso l'accreditamento di conti congelati a condizione che vengano congelati gli eventuali importi aggiuntivi.

2. Il presente regolamento non richiede il congelamento di un trasferimento di fondi ad un beneficiario nella Comunità da parte o per il tramite di una banca irachena rispondente alle condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, se detto trasferimento costituisce un pagamento di beni e servizi ordinati da clienti di tale banca. Esso non limita la validità e l'uso delle garanzie e delle lettere di credito emesse da banche irachene rispondenti alle condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, su richiesta di loro clienti, ai fini del pagamento di beni o servizi che i clienti in questione hanno ordinato nella Comunità.

Articolo 6

I fondi, le risorse economiche e i proventi di risorse economiche congelati a norma dell'articolo 4 sono resi disponibili esclusivamente al fine del loro trasferimento al Fondo di sviluppo per l'Iraq detenuto dalla Banca centrale irachena, alle condizioni stabilite nella risoluzione n. 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 7

1. È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare l'articolo 4 o di promuovere le operazioni di cui agli articoli 2 e 3.

2. Qualsiasi informazione in base alla quale le disposizioni del presente regolamento sono o sono state aggirate è comunicata alle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato V, e, direttamente o attraverso dette autorità, alla Commissione.

Articolo 8

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

- a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 4, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato V, e, direttamente o attraverso dette autorità, alla Commissione;
- b) collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato V per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

3. Tutte le informazioni supplementari ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Articolo 9

Il congelamento di fondi e risorse economiche effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

Articolo 10

1. Sono immuni da procedimenti legali e non sono soggetti ad alcuna forma di sequestro, sequestro conservativo presso terzi o esecuzione:

- a) petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq, finché il diritto di proprietà su tali beni non viene trasferito ad un acquirente;
- b) proventi e obbligazioni derivanti dalla vendita di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq, compresi i pagamenti relativi a tali beni depositati nel Fondo di sviluppo per l'Iraq detenuto dalla Banca centrale irachena;
- c) fondi e risorse economiche congelati a norma dell'articolo 4;
- d) il Fondo di sviluppo per l'Iraq detenuto dalla Banca centrale irachena.

2. In deroga al paragrafo 1, i proventi e le obbligazioni derivanti dalla vendita di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq e il Fondo di sviluppo per l'Iraq non sono immuni da reclami avanzati sulla base della responsabilità dell'Iraq per danni connessi a eventuali incidenti ecologici verificatisi dopo il 22 maggio 2003.

Articolo 11

La Commissione è autorizzata:

- a) a modificare, se del caso, l'allegato II;
- b) a modificare o integrare gli allegati III e IV sulla base delle conclusioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato per le sanzioni, e

- c) a modificare l'allegato V sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 12

Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 13

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle eventuali misure adottate a norma del presente regolamento. Essi si scambiano le informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione al presente regolamento, in particolare quelle ricevute a norma dell'articolo 8 e quelle relative a violazioni delle disposizioni del presente regolamento, a problemi di applicazione delle norme o a sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 14

Il presente regolamento si applica a prescindere dagli eventuali diritti conferiti o obblighi imposti da qualsiasi accordo internazionale firmato o contratto stipulato o licenza o permesso concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 15

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. In attesa che sia adottata l'eventuale legislazione necessaria a tal fine, le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono ove del caso quelle stabilite dagli Stati membri ai fini dell'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2465/1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

3. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'avvio di procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, gruppo o entità sotto la sua giurisdizione, in caso di violazione di una qualsiasi delle misure restrittive stabilite dal presente regolamento da parte di tali persone, gruppi o entità.

Articolo 16

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove;
- d) a tutte le persone giuridiche, i gruppi o le entità registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
- e) a tutte le persone giuridiche, i gruppi o le entità operanti all'interno della Comunità.

Articolo 17

Il regolamento (CE) n. 2465/1996 è abrogato.

Articolo 18

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Fatta eccezione per gli articoli 4 e 6, esso si applica a decorrere dal 23 maggio 2003.
3. L'articolo 10 si applica fino al 31 dicembre 2007.

ALLEGATO I

Elenco dei beni di cui all'articolo 2

| Codice NC | Designazione dei prodotti |
|------------|--|
| 2709 00 | Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi |
| 2710 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base |
| 2711 | Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi |
| 2712 10 | Vaselina |
| 2712 20 00 | Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio |
| ex 2712 90 | «Slack wax», «scale wax» |
| 2713 | Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
| 2714 | Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche |
| 2715 00 00 | Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs») |
| 2901 | Idrocarburi aciclici |
| 2902 11 00 | Cicloesano |
| 2902 20 00 | Benzene |
| 2902 30 00 | Toluene |
| 2902 41 00 | o-Xilene |
| 2902 42 00 | m-Xilene |
| 2902 43 00 | p-Xilene |
| 2902 44 | Miscele di isomeri dello xilene |
| 2902 50 00 | Stirene |
| 2902 60 00 | Etilbenzene |
| 2902 70 00 | Cumene |
| 2905 11 00 | Metanolo (alcole metilico) |
| 3403 19 10 | Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base |
| 3811 21 00 | Additivi per oli lubrificanti contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi |
| 3824 90 10 | Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali |

ALLEGATO II

Elenco dei beni di cui all'articolo 3

| ex Codice NC | Designazione dei prodotti |
|--|---|
| 9705 00 00 9706 00 00 | 1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da: — scavi e scoperte terrestri o sottomarine — siti archeologici — collezioni archeologiche |
| 9705 00 00 9706 00 00 | 2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni |
| 9701 | 3. Quadri e pitture diversi da quelli delle categorie 3 bis o 4, fatti interamente a mano con qualsiasi materiale e su qualsiasi supporto, aventi più di cinquanta anni di età e non appartenenti all'autore |
| 9701 | 3 bis. Acquerelli, guazzi e pastelli fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto, aventi più di cinquanta anni di età e non appartenenti all'autore |
| 6914 9701 | 4. Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, fatti interamente a mano, con qualsiasi materiale, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale, aventi più di cinquanta anni di età e non appartenenti all'autore |
| Capitolo 49 9702 00 00 8442 50 99 | 5. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali, aventi più di cinquanta anni di età e non appartenenti all'autore |
| 9703 00 00 | 6. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale, aventi più di cinquanta anni di età e non appartenenti all'autore, escluse quelle della categoria 1 |
| 3704 3705 3706 4911 91 80 | 7. Fotografie, film e relativi negativi, aventi più di cinquanta anni di età e non appartenenti all'autore |
| 9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00 | 8. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione, aventi più di cinquanta anni di età e non appartenenti all'autore |
| 9705 00 00 9706 00 00 | 9. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione |
| 9706 00 00 | 10. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni |
| 3704 3705 3706 4901 4906 9705 00 00 9706 00 00 | 11. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni |
| 9705 00 00 9705 00 00 | 12. a) Collezioni, quali definite dalla Corte di giustizia nella sentenza della causa 252/84 (¹), ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; b) Collezioni, quali definite dalla Corte di giustizia nella sentenza della causa 252/84 aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico |
| 9705 00 00 Capitoli 86/89 | 13. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni |
| Capitolo 95 7013 | 14. Altri oggetti di antiquariato, non contemplati dalle categorie da 1 a 13 a) aventi tra cinquanta e cento anni: — giocattoli, giochi — oggetti di vetro |

| ex Codice NC | Designazione dei prodotti |
|--------------|---|
| 7114 | — oggetti di oreficeria |
| Capitolo 94 | — mobili |
| Capitolo 90 | — apparecchi di ottica, per fotografia o per cinematografia |
| Capitolo 92 | — strumenti musicali |
| Capitolo 91 | — orologeria |
| Capitolo 44 | — lavori di legno |
| Capitolo 69 | — prodo |
| 5805 00 00 | — arazzi |
| Capitolo 57 | — tappeti |
| 4814 | — carte da parati |
| Capitolo 93 | — armi |
| 9706 00 00 | b) aventi più di cento anni |

(¹) Gli oggetti da collezione ai sensi della voce 97.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato.

ALLEGATO III

Elenco degli enti pubblici, entità giuridiche e agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell'ex governo iracheno, di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4

p. m.

ALLEGATO IV

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein, di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4

1. NOME: **Saddam Hussein Al-Tikriti**
PSEUDONIMO: Abu Ali
DATA E LUOGO DI NASCITA: 28 aprile 1937, al-Awja, nei pressi di Tikrit
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Vi è menzionato
2. NOME: **Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1965 o 1966, Baghdad
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
secondo figlio di Saddam;
Comandante della Guardia repubblicana speciale, dell'Organizzazione speciale di sicurezza e della Guardia repubblicana
3. NOME: **Uday Saddam Hussein Al-Tikriti**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1964 o 1967, Baghdad
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
figlio maggiore di Saddam;
Capo dell'Organizzazione paramilitare Fedayin Saddam
4. NOME: **Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti**
PSEUDONIMO: Abid Hamid Bid Hamid Mahmud
Col Abdel Hamid Mahmoud
Abed Mahmoud Hammud
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1957 circa, al-Awja, nei pressi di Tikrit
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Segretario presidenziale di Saddam e Consigliere principale
5. NOME: **Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti**
PSEUDONIMO: Al-Kimawi
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1943, al-Awja, nei pressi di Tikrit, Iraq
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Consigliere del Presidente e membro anziano del Consiglio del comando rivoluzionario
6. NOME: **Izzat Ibrahim al-Duri**
PSEUDONIMO: Abu Brays
Abu Ahmad
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1942, al-Dur
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Vice comandante in capo dell'esercito iracheno,
Vice segretario del comando regionale del partito Ba'th,
Vice presidente del consiglio del commando rivoluzionario
7. NOME: **Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-Tikriti**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1962 circa, al-Awja, nei pressi di Tikrit
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Numero 2 dell'Organizzazione speciale di sicurezza

8. NOME: **Aziz Salih al-Numan**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1941 o 1945, An Nasiriyah
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th;
ex governatore di Karbala e An Najaf;
ex Ministro dell'agricoltura e della riforma agraria (1986-1987)
9. NOME: **Muhammad Hamza Zubaidi**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1938, Babilonia, Babele
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
ex Primo ministro
10. NOME: **Kamal Mustafa Abdallah**
PSEUDONIMO: Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1952 o 4 maggio 1955, Tikrit
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Segretario della Guardia repubblicana;
capo della Guardia repubblicana speciale e comandante di entrambi i corpi della Guardia repubblicana
11. NOME: **Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-Tikriti**
PSEUDONIMO: Barzan Razuki Abd al-Ghafur
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1960, Salah al-Din
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Comandante della Guardia repubblicana speciale
12. NOME: **Muzahim Sa'b Hassan Al-Tikriti**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1946 circa o 1949 o 1960, Salah al-Din o al-Awja nei pressi di Tikrit
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
comandante delle Forze di difesa aerea;
militare
13. NOME: **Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-Tikriti**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1950, Mosul
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Capo di Stato maggiore delle forze armate
14. NOME: **Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi**
PSEUDONIMO: Ayad Futayyih Al-Rawi
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1953, Ramadi
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Capo di Stato maggiore della Guardia repubblicana
15. NOME: **Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1954 circa, Tikrit
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Direttore della Direzione della Sicurezza Generale
16. NOME: **Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1950, Tikrit
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Direttore dei servizi segreti iracheni;
Capo della Direzione della Sicurezza Generale (1997-99)

17. NOME: **Hamid Raja Shalah Al-Tikriti**
PSEUDONIMO: Hassan Al-Tikriti; Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti;
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1950, Bayji, governatorato di Salah al-Din
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Comandante dell'aviazione militare
18. NOME: **Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1941 circa, ar-Rashidiyah, periferia di Baghdad
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Vicepresidente dell'ufficio militare del partito Ba'th;
Ministro del lavoro e degli affari sociali (1993-96)
19. NOME: **Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1957 circa oppure 14 marzo 1942, Mosul o Baghdad
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Vice primo ministro;
Direttore dell'Organizzazione per l'industrializzazione militare
20. NOME: **Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1938 circa, Mosul
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Vice presidente dal 1991
21. NOME: **Rukan Razuki Abd-al-Ghafur Sulaiman Al-Tikriti**
PSEUDONIMO: Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman al-Majid;
Rukan Razuqi Abd al-Ghafur Al-Majid;
Rukan Abd al-Ghaffur al-Majid Al-Tikriti Abu Walid;
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1956, Tikrit
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Capo dell'ufficio degli affari tribali presso l'ufficio presidenziale
22. NOME: **Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 4 May 1955, al-Samnah, nei pressi di Tikrit
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Vicecapo dell'ufficio degli affari tribali presso l'ufficio presidenziale
23. NOME: **Mizban Khadr Hadi**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1938, distretto di Mandali, Diyala
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
membro del Comando regionale del partito Ba'th e del Consiglio del comando rivoluzionario dal 1991
24. NOME: **Taha Muhyi-al-Din Ma'ruf**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1924, Sulaymaniyah
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Vice presidente del Consiglio del comando rivoluzionario
25. NOME: **Tariq Aziz**
PSEUDONIMO: Tariq Mikhail Aziz
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1° luglio 1936, Mosul o Baghdad
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Vice primo ministro;
PASSAPORTO: (luglio 1997): n. 34409/129

26. NOME: **Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti**
PSEUDONIMO: Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1954, Tikrit
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Governatore di Basrah
27. NOME: **Sultan Hashim Ahmad Al-Ta'i**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1944, Mosul
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Ministro della difesa
28. NOME: **Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1934, Diyala
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Vice primo ministro e ministro delle finanze
29. NOME: **Mahmud Dhiyab Al-Ahmed**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1953, Baghdad o Mosul
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Ministro dell'interno
30. NOME: **Ayad Futayyih Khalifa Al-Rawi**
DATA E LUOGO DI NASCITA: Circa 1942, Rawah
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Capo di stato maggiore delle forze «Quds» (2001-2003);
ex governatore di Baghdad e Ta'mim
31. NOME: **Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-Naqib**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1948 circa
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Direttore dei Servizi segreti militari
32. NOME: **Amir Hamudi Hassan Al-Sa'di**
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 5 aprile 1938, Bagdad
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Consigliere scientifico del Presidente;
Primo vice capo dell'Organizzazione per l'industrializzazione militare (1988-1991);
Ex presidente del Corpo tecnico per i progetti speciali;
PASSAPORTI: ?NO33301/862
Data rilascio: 17 ottobre 1997
Data scadenza: 1° ottobre 2005
?M0003264580
Data rilascio: sconosciuta
Data scadenza: sconosciuta
?H0100009
Data rilascio: maggio 2001
Data scadenza: sconosciuta
33. NOME: **Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi**
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1939, Bagdad
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Ministro del petrolio (1996-2003);
Capo dell'Organizzazione per l'industrializzazione militare, inizio anni '90.

34. NOME: **Husam Muhammad Amin Al-Yassin**
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1953 o 1958, Tikrit
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Capo del direttorio nazionale di controllo degli armamenti
35. NOME: **Muhammad Mahdi Al-Salih**
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1947 o 1949, governatorato di al-Anbar
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Ministro del commercio (1987-2003);
Capo dell'Ufficio presidenziale, metà anni '80
36. NOME: **Sab'awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti**
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1947, Tikrit
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Consigliere del Presidente;
Direttore della sicurezza generale, inizio anni '90;
Capo dei servizi segreti iracheni (1990- 1991);
Fratellastro di Saddam Hussein
37. NOME: **Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti**
PSEUDONIMO: Watab Ibrahim al-Hassan
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1952, Tikrit
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Consigliere del Presidente;
Ministro dell'interno, inizio anni '90;
Fratellastro di Saddam Hussein
38. NOME: **Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti**
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1951, Tikrit
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Consigliere del Presidente;
Rappresentante permanente presso le Nazioni Unite (Ginevra), 1989-1998;
Capo dei servizi segreti iracheni, inizio anni '80;
Fratellastro di Saddam Hussein
39. NOME: **Huda Salih Mahdi Ammash**
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1953, Bagdad
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Membro del comando regionale del partito Ba'th;
Capo dei laboratori biologici dell'Organizzazione per l'industrializzazione militare, metà anni '90;
Ex capo dell'ufficio per gli studenti e la gioventù del partito Ba'th;
Ex capo dell'ufficio professionale per le questioni femminili;
40. NOME: **Abd-al-Baqi Abd-al-Karim Abdallah Al-Sa'dun**
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1947
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Diyala
Vice comandante, regione meridionale (1998-2000);
Ex presidente dell'Assemblea nazionale
41. NOME: **Muhammad Zimam Abd-al-Razzaq Al-Sa'dun**
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1942, Distretto di Suq Ash-Shuyukh, Dhi-Qar
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th, At- Tamin;
Ministro dell'interno (1995-2001)

42. NOME: **Samir Abd al-Aziz Al-Najim**
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1937 o 1938, Bagdad
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Bagdad orientale;
43. NOME: **Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur**
PSEUDONIMO: Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman;
Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1945, Ar-Ramadi
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Ministro dell'istruzione superiore e della ricerca (1992-1997) (2001-2003);
Ministro della cultura (1997-2001);
Direttore e vicedirettore dell'Organizzazione irachena per l'energia nucleare, anni '80;
PASSAPORTO: 0018061/104, rilasciato il 12 settembre 1993
44. NOME: **Yahia Abdallah Al-Ubaidi**
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th, al-Basrah
45. NOME: **Nayif Shindakh Thamir Ghalib**
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th, An-Najaf;
membro dell'Assemblea nazionale irachena;
NOTA: Deceduto nel 2003
46. NOME: **Saif-al-Din Al-Mashhadani**
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1956, Bagdad
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Al-Muthanna
47. NOME: **Fadil Mahmud Gharib**
PSEUDONIMO: Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1944, Dujail
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Babele;
Presidente della Federazione generale dei sindacati iracheni
48. NOME: **Muhsin Khadr Al-Khafaji**
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th, al Qadisyah
49. NOME: **Rashid Taan Kathim**
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th, al-Anbar
50. NOME: **Ugla Abid Sakr Al-Zubaisi**
PSEUDONIMO: Saqr al-Kabisi Abd Aqala
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1944, Kubaisi, al-Anbar
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Maysan

51. NOME: **Ghazi Hammud Al-Ubaidi**
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1944, Bagdad
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Wasit
52. NOME: **Adil Abdallah Mahdi**
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1945, al-Dur
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Dhi-Qar;
Ex Presidente del partito Ba'th per Diyala e al-Anbar
53. NOME: **Qaid Hussein Al-Awadi**
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Ninawa;
Ex governatore di An-Najaf (1998-2002 circa)
54. NOME: **Khamis Sirhan Al-Muhammad**
PSEUDONIMO: Dott. Fnu Mnu Khamis
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Karbala
55. NOME: **Sa'd Abd-al-Majid Al-Faisal Al-Tikriti**
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1944, Tikrit
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Salah Ad-Din;
Ex segretario di stato alla sicurezza, ministro degli esteri
-

ALLEGATO V

Elenco delle autorità di cui agli articoli 7 e 8

BELGIO

Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie
Administration des relations économiques
Politique d'accès aux marchés
Service: Licences
60, Rue Général Leman
B-1040 Bruxelles
Tel: (32-2) 206 58 11
Fax: (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
Bestuur economische betrekkingen
Marktordening
Dienst: vergunningen
60, Generaal Lemanstraat
B-1040 Brussel
Tel: (32-2) 206 58 11
Fax: (32-2) 230 83 22

Service Public Fédéral Finances
Administration de la Trésorerie
Avenue des Arts, 30
B-1040 Bruxelles
Fax: (32-2) 233 75 18
E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be
mailto: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën
Administratie van de Thesaurie
Kunstlaan, 30
B-1040 Brussel
Fax: (32-2) 233 75 18
E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be
mailto: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Tel: (45) 35 46 60 00
Fax: (45) 35 46 60 01

GERMANIA

Per i fondi e le disponibilità finanziarie:
Deutsche Bundesbank
Postfach 100 602
D-60006 Frankfurt am Main
Tel: (49-69) 956 61
Fax: (49-69) 560 10 71

Per il patrimonio culturale dell'Iraq:
Zollkriminalamt
Bergisch Gladbacher Straße 837
D-51069 Köln
Tel: (49-221) 67 20
Fax: (49-221) 672 45 00
E-mail: poststelle@zka.bfinv.de
Internet: www.zollkriminalamt.de

GRECIA

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων
Γενική Διεύθυνση Πολιτικού Προγραμματισμού και Εφαρμογής
Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Θεμάτων
Τηλ.: 30210 328 60 21, 328 60 51
Φαξ: 30210 328 60 94, 328 60 59
E-mail: e3c@dos.gr

Ministry of Economy and Economics General Secretariat of International Relations
General Directorate for Policy Planning and Implementation
Directory for International Economy Issues
Tel: 301 03286021, 03286051
Fax: 301 03286094, 03286059
E-mail: e3c@dos.gr

SPAGNA

Ministerio de Economía
Secretaría General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Tel: 00 34 91 349 38 60
Fax: 00 34 91 457 28 63

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous direction E
139, rue de Bercy
F-75 572 Paris Cedex 12
Tel: (33-1) 44 87 72 85
Fax: (33-1) 53 18 96 37

Ministère des Affaires étrangères
Direction des Nations unies et des Organisations internationales
Sous-direction des affaires politiques
37, quai d'Orsay
75 700 Paris 07SP
tel: (33-1) 43 17 46 78/59 68/50 32
fax: (33-1) 43 17 46 91

IRLANDA

Licensing Unit Department of Enterprise, Trade and Employment
Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2 Ireland
Tel: (353 1) 631 25 34
Fax: (353 1) 631 25 62

ITALIA

Ministero delle Attività Produttive
D. G. per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi
Divisione IV — UOPAT
Viale Boston, 35
I-00144 Roma
Dirigente:
Tel: (39 06) 59 64 75 34
Fax: (39 06) 59 64 75 06
Collaboratori:
Tel: (39 06) 59 93 32 95
Fax: (39 06) 59 93 24 30

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L-1016 Luxembourg
Tel: (352) 478-1 ou 478-23 50
Fax: (352) 22 20 48

Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Tel: (352) 478 23 70
Fax: (352) 46 61 38

Ministère des finances
3, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tel: (352) 478 27 12
Fax: (352) 47 52 41

PAESI BASSI

Coordinamento generale delle sanzioni contro l'Iraq

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Departement Politieke Zaken
Postbus 20061
2500 EB Den Haag
Nederland
Tel: (31-70) 348 62 11
Fax: (31-70) 348 46 38
e-mail: DPZ@minbuza.nl

Specificamente per le sanzioni finanziarie

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Tel: (31-70) 342 81 48
Fax: (31-70) 342 79 18

Per il patrimonio culturale dell'Iraq

Inspectie Cultuurbezit
Prins Willem-Alexander Hof 28
2595 BE Den Haag
Tel: (31-70) 302 81 20
Fax: (31-70) 365 19 14

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abteilung C2/2
Außenwirtschaftsadministration
Stubenring 1
A-1010 Wien
Tel: (43-1) 711 00/83 45
Fax: (43-1) 711 00/83 86

Österreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3
A-1090 Wien
Tel: (43-1) 404 20-0
Fax: (43-1) 404 20 73 99

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterais
Direcção de Serviços das Organizações Políticas Multilaterais
Largo do Rilvas,
P-1399-030 Lisboa
Portugal
e-mail: spm@sg.mne.gov.pt
Tel: (351 21) 3 94 67 02
Fax: (351 21) 3 94 60 73

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL/PB 176
FIN-00161 Helsinki/Helsingfors
Tel: (358 9) 16 05 59 00
Fax: (358 9) 16 05 57 07

SVEZIA

Utrikesdepartementet
Rättssekretariatet för EU-frågor
S-103 39 Stockholm
Tel: (46 8) 405 10 00
Fax: (46 8) 723 11 76

REGNO UNITO

H M Treasury
International Financial Services Team
1 Horseguards Road
London SW1A 2HQ
United Kingdom
Tel: (44 207) 270 55 50
Fax: (44 207) 270 54 30

Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel: (44 207) 601 47 68
Fax: (44 207) 601 43 09

COMUNITÀ EUROPEA

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale delle Relazioni esterne
Direzione PESC
Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne; sanzioni
CHAR 12/163
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel: (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Fax: (32-2) 296 75 63
E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int

**REGOLAMENTO (CE) N. 1211/2003 DEL CONSIGLIO
del 7 luglio 2003**

recante modifica del regolamento (CE) n. 1081/2000 che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

viste la posizione comune 2003/297/PESC, del 28 aprile 2003, su Birmania/Myanmar ⁽¹⁾ e la decisione 2003/461/PESC del Consiglio, del 20 giugno 2003, che attua la posizione comune 2003/297/PESC relativa alla Birmania/Myanmar ⁽²⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio si è detto seriamente preoccupato per il deterioramento globale della situazione nella Birmania/Myanmar, deplorando in particolare l'arresto di Aung San Suu Kyi e di altri membri della Lega nazionale per la democrazia e la chiusura degli uffici della Lega.
- (2) La decisione 2003/461/PESC rafforza, tra l'altro, il divieto di fornire formazione o assistenza tecnica connesse alle armi e al materiale bellico.
- (3) Poiché i divieti riguardanti la consulenza, l'assistenza o la formazione tecniche connesse alle armi e al materiale bellico rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, occorre modificare la legislazione comunitaria per evitare distorsioni di concorrenza sul territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si intendono tutti i territori degli Stati membri a cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
- (4) Occorrerebbe pertanto aggiungere questo divieto alle misure istituite dal regolamento (CE) n. 1081/2000 ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1081/2000 è modificato come segue:

- 1) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 bis

1. Fatto salvo l'esercizio dei pubblici poteri da parte degli Stati membri, è vietato procurare alla Birmania/Myanmar formazione o assistenza tecnica per la fornitura, la produzione, la manutenzione o l'impiego di armi e materiale bellico di qualsiasi tipo, comprese le armi e le munizioni, i veicoli e le attrezzature militari, le attrezzature paramilitari e i relativi pezzi di ricambio.

2. Il paragrafo 1 non si applica all'assistenza tecnica o alla formazione riguardanti equipaggiamenti militari non letali ad uso esclusivamente umanitario o protettivo.»

- 2) l'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività collegate che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di promuovere le operazioni di cui agli articoli 1 e 1 bis o di eludere le disposizioni del presente regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

⁽¹⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 116.

⁽³⁾ GU L 122 del 24.5.2000, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2003 della Commissione (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 20).

REGOLAMENTO (CE) N. 1212/2003 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 luglio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC | Codice paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00 | 052 | 53,0 |
| | 068 | 49,8 |
| | 096 | 55,3 |
| | 999 | 52,7 |
| 0707 00 05 | 052 | 103,8 |
| | 999 | 103,8 |
| 0709 90 70 | 052 | 60,4 |
| | 999 | 60,4 |
| 0805 50 10 | 382 | 55,9 |
| | 388 | 59,9 |
| | 524 | 80,7 |
| | 528 | 57,9 |
| | 999 | 63,6 |
| 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 | 388 | 81,9 |
| | 400 | 102,0 |
| | 508 | 87,5 |
| | 512 | 80,4 |
| | 524 | 46,9 |
| | 528 | 53,2 |
| | 720 | 103,5 |
| | 804 | 95,9 |
| | 999 | 81,4 |
| 0808 20 50 | 388 | 107,4 |
| | 512 | 88,4 |
| | 528 | 67,3 |
| | 800 | 180,2 |
| | 804 | 195,3 |
| | 999 | 127,7 |
| 0809 10 00 | 052 | 197,3 |
| | 064 | 157,2 |
| | 094 | 138,5 |
| | 999 | 164,3 |
| 0809 20 95 | 052 | 263,0 |
| | 060 | 115,5 |
| | 061 | 210,0 |
| | 064 | 231,2 |
| | 068 | 104,0 |
| | 400 | 283,5 |
| | 616 | 181,2 |
| | 999 | 198,3 |
| 0809 40 05 | 052 | 113,6 |
| | 624 | 193,6 |
| | 999 | 153,6 |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1213/2003 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 2003****che modifica l'allegato I al regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 304/2003 attua la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre e approvata dalla decisione 2003/106/CE del Consiglio ⁽²⁾. In attesa dell'entrata in vigore di tale convenzione, il regolamento (CE) n. 304/2003 attua altresì la procedura provvisoria di previo assenso informato (PIC), definita da una risoluzione sugli accordi provvisori stabiliti nell'atto finale della conferenza diplomatica nel corso della quale la convenzione è stata adottata.
- (2) L'allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 è composto dalle seguenti tre parti: l'elenco dei prodotti chimici soggetti alla procedura di notifica d'esportazione, l'elenco dei prodotti chimici ritenuti idonei ad essere assoggettati alla procedura di notifica PIC e l'elenco dei prodotti chimici cui si applica la procedura PIC ai sensi della convenzione di Rotterdam.
- (3) Alla luce di una revisione di recenti norme comunitarie definitive, intese a vietare o a limitare rigorosamente l'uso di alcune sostanze chimiche, una serie di prodotti chimici dev'essere aggiunta agli elenchi contenuti nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003.

- (4) Nel corso della nona sessione svoltasi dal 30 settembre al 4 ottobre 2002, la commissione negoziale intergovernativa per la convenzione ha deciso che anche il monocrofos debba essere sottoposto alla procedura PIC provvisoria. Pertanto il monocrofos deve essere inserito nell'elenco dei prodotti chimici contenuti nella parte 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 304/2003 e la relativa voce già contenuta nella parte 1 deve essere modificata.
- (5) L'allegato I al regolamento (CE) n. 304/2003 dev'essere pertanto modificato in conformità.
- (6) Le misure stabilite nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I al regolamento (CE) n. 304/2003 è modificato secondo quanto stabilito nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2003.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.

⁽³⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

ALLEGATO

L'allegato I al regolamento (CE) n. 304/2003 è modificato come segue:

1) La parte 1 è modificata come segue:

a) Sono aggiunte le seguenti voci:

| Prodotto chimico | N. CAS | N. Einesc | Codice NC | Sotto-categoria (*) | Limitazioni d'uso (**) | Paesi che non richiedono notifica |
|--------------------------------|------------|-----------|------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| «Acefato + | 30560-19-1 | 250-241-2 | 2930 90 70 | p(1) | Div | |
| Aldicarb + | 116-06-3 | 204-123-2 | 2930 90 70 | p(1) | Restr | |
| Ossido di ottabromodifenile + | 32536-52-0 | 251-087-9 | 2909 30 38 | i(1) | Restr | |
| Ossido di pentabromodifenile + | 32534-81-9 | 251-084-2 | 2909 30 31 | i(1) | Restr | |
| Piombo tetraetile + | 78-00-2 | 201-075-4 | 2931 00 95 | i(1) | Restr | |
| Piombo tetrametile + | 75-74-1 | 200-897-0 | 2931 00 95 | i(1) | Restr» | |

b) Il testo della voce «parationmetile» è sostituito dal seguente:

| | | | | | | |
|---------------------|----------|-----------|------------|------|-----|---|
| «Parationmetile + # | 298-00-0 | 206-050-1 | 3808 10 40 | p(1) | Div | Cfr. Circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/ » |
|---------------------|----------|-----------|------------|------|-----|---|

c) Il testo della voce «monocrotofos» è sostituito dal seguente:

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|--------------------------|------|---|---|
| «Monocrotofos # | 6923-22-4 | 230-042-7 | 3808 10 40 3808 90 90 | p(1) | b | Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/ » |
|-----------------|-----------|-----------|--------------------------|------|---|---|

2) La parte 2 è modificata come segue:

a) sono aggiunte le seguenti voci:

| Prodotto chimico | N. CAS | N. Einesc | Codice NC | Categoria (*) | Limitazioni d'uso (**) |
|--|-----------------|-------------------|------------|---------------|------------------------|
| «Acefato | 30560-19-1 | 250-241-2 | 2930 90 70 | p | Div |
| Aldicarb | 116-06-3 | 204-123-2 | 2930 90 70 | p | Restr |
| Parationmetile # | 298-00-0 | 206-050-1 | 3808 10 40 | p | Div |
| Ossido di ottabromodifenile | 32536-52-0 | 251-087-9 | 2909 30 38 | i | Restr |
| Ossido di pentabromodifenile | 32534-81-9 | 251-084-2 | 2909 30 31 | i | Restr |
| Piombo tetraetile | 78-00-2 | 201-075-4 | 2931 00 95 | i | Restr |
| Piombo tetrametile | 75-74-1 | 200-897-0 | 2931 00 95 | i | Restr |
| Composti triorganostannici, in particolare composti di tributilstagno, compreso l'ossido di bis (tributilstagno) | 56-35-9 e altri | 200-268-0 e altri | 2931 00 95 | p | Restr» |

b) il testo della voce «paration» è sostituito dal seguente:

| | | | | | |
|-------------|---------|-----------|------------|---|------|
| «Paration # | 56-38-2 | 200-271-7 | 2920 10 00 | p | Div» |
|-------------|---------|-----------|------------|---|------|

c) Il testo della voce «tecnazene» è sostituito dal seguente:

| | | | | | |
|------------|----------|-----------|------------|---|------|
| «Tecnazene | 117-18-0 | 204-178-2 | 2904 90 85 | p | Div» |
|------------|----------|-----------|------------|---|------|

3) Nella parte 3 è aggiunta la seguente voce:

| Prodotto chimico | Numero CAS | Categoria |
|------------------|------------|-------------------|
| «Monocrotofos | 6923-22-4 | Antiparassitario» |

REGOLAMENTO (CE) N. 1214/2003 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 803/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

- (1) La società London Diamond Bourse and Club ha chiesto alla Commissione di essere inserita nell'elenco dell'allegato V del regolamento (CE) n. 2368/2002 (in appresso «il regolamento»).
- (2) La società London Diamond Bourse and Club ha dimostrato alla Commissione di aver soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 17 del regolamento, segnatamente attraverso l'adozione di un codice di condotta che sarà vincolante per tutti i suoi membri.

(3) Basandosi sulle informazioni fornite, la Commissione ha ritenuto giustificato l'inserimento della società London Diamond Bourse and Club nell'elenco dell'allegato V del regolamento.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2368/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo contenuto nell'allegato del presente regolamento è aggiunto all'allegato V del regolamento (CE) n. 2368/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2003.

Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 115 del 9.5.2003, pag. 53.

ALLEGATO

Il testo seguente è aggiunto all'allegato V del regolamento (CE) n. 2368/2002:

The London Diamond Bourse and Club
100 Hatton Garden
London EC1N 8NX
United Kingdom

**REGOLAMENTO (CE) N. 1215/2003 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 2003**

recante modifica del regolamento (CEE) n. 344/91 che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio che estende il campo d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che estende il campo d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti ⁽¹⁾, modificato dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1993/95 ⁽³⁾, stabiliscono le modalità d'applicazione per l'esecuzione, l'identificazione e il controllo della classificazione delle carcasse di bovini adulti.
- (2) Al fine di autorizzare metodi alternativi alla valutazione visiva diretta della conformazione e del tenore di grasso, possono essere introdotte tecniche di classificazione automatizzata, purché siano basate su metodi statisticamente dimostrati. Le tecniche di classificazione automatizzata possono essere autorizzate subordinatamente al rispetto di determinate condizioni e requisiti nonché ad una tolleranza massima, da definire, per gli errori statistici nella classificazione.
- (3) Gli stabilimenti che utilizzano tecniche di classificazione automatizzata per la determinazione della classe di conformazione e del tenore di grasso devono garantire che la categoria della carcassa sia identificata conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse dei bovini adulti ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1026/91 ⁽⁵⁾. Ai fini dell'identificazione della categoria, gli stabilimenti in questione dovrebbero utilizzare il sistema indicato al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ⁽⁶⁾.
- (4) Qualora le tecniche di classificazione automatizzata non possano classificare le carcasse a causa di problemi tecnici, è necessario prevedere una certa flessibilità e, in questi casi, eseguire la classificazione delle carcasse in questione prima della fine delle operazioni quotidiane di macellazione.

- (5) Occorre prevedere la possibilità di modificare, dopo la concessione di una licenza, le specifiche delle tecniche di classificazione automatizzata al fine di migliorarne la precisione. Tuttavia, tali modifiche devono essere approvate dalle autorità competenti, che devono appurare che tali modifiche determinino una maggiore precisione.
- (6) È necessario prevedere controlli in loco periodici per controllare la precisione delle tecniche di classificazione automatizzata per quanto concerne specifici aspetti. La frequenza di tali controlli dovrebbe essere aumentata nel periodo iniziale di dodici mesi successivi alla concessione di una licenza.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 344/91.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 344/91 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 1 è modificato come segue:
 - a) il paragrafo 2 è modificato come segue:
 - i) il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— oltre ai dati di cui al paragrafo 1, le etichette devono indicare il numero di riconoscimento del macello, il numero d'identificazione o di macellazione dell'animale, la data di macellazione, il peso della carcassa e, se del caso, l'indicazione che la classificazione è stata eseguita utilizzando tecniche di classificazione automatizzata;»
 - ii) è aggiunto il seguente comma:

«Qualora la classificazione venga effettuata utilizzando tecniche di classificazione automatizzata, è obbligatorio l'impiego di etichette.»
 - b) al paragrafo 2 bis, è aggiunto il seguente comma:

«Qualora le tecniche di classificazione automatizzata non possano classificare le carcasse, la classificazione e l'identificazione di tali carcasse deve essere eseguita prima della fine delle operazioni quotidiane di macellazione.»

⁽¹⁾ GU L 119 dell'11.5.1990, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 41 del 14.2.1991, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 194 del 17.8.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 7.5.1981, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 106 del 26.4.1991, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

2) l'articolo 3 è modificato come segue:

a) dopo il paragrafo 1 sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater:

«1 bis. Gli Stati membri possono concedere una licenza che autorizza l'applicazione delle tecniche di classificazione automatizzata nel loro territorio o in parte di esso. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e dei requisiti minimi per la prova di certificazione stabiliti all'allegato I. Almeno due mesi prima dell'inizio della prova di certificazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato II, parte A. Gli Stati membri designano un organismo indipendente che esamina i risultati della prova di certificazione. Entro due mesi dalla conclusione di tale prova, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato II, parte B.

Qualora sia concessa una licenza che autorizza le tecniche di classificazione automatizzata in base ad una prova di certificazione per la quale è stata utilizzata più di una presentazione della carcassa, le differenze tra dette presentazioni della carcassa non devono determinare differenze nei risultati della classificazione.

Dopo averne informato la Commissione, gli Stati membri possono concedere una licenza che autorizza l'applicazione delle tecniche di classificazione automatizzata sul loro territorio o su parte di esso senza organizzare la prova di certificazione, purché tale licenza sia stata già concessa per le stesse tecniche di classificazione automatizzata da applicare in un'altra parte dello Stato membro interessato in base ad una prova di certificazione con un campione di carcasse che ritengono egualmente rappresentativo, in termini di categoria, classi di conformazione e strato di grasso, dei bovini adulti macellati nello Stato membro interessato o in parte di esso.

La classificazione con tecniche di classificazione automatizzata è valida a condizione che la presentazione della carcassa sia identica a quella utilizzata nel corso della prova di certificazione.

1 ter. Gli stabilimenti che effettuano la classificazione con tecniche di classificazione automatizzata devono:

- identificare la categoria della carcassa; a tal fine si utilizza il sistema per l'identificazione e la registrazione dei bovini di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000,
- redigere rapporti di controllo quotidiani sul funzionamento delle tecniche di classificazione automatizzata, comprese le eventuali carenze riscontrate e i provvedimenti da adottare se necessario.

1 quater. È consentito modificare le specifiche delle tecniche di classificazione automatizzata per le quali è stata concessa una licenza soltanto dopo avere ottenuto l'approvazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato e a condizione di dimostrare che tali modifiche determinano una maggiore precisione rispetto a quella ottenuta nel corso della prova di certificazione.

Gi Stati membri informano la Commissione di ogni modifica per la quale abbiano dato l'approvazione.»;

b) il paragrafo 2 è modificato come segue:

a) il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«In tutti gli stabilimenti riconosciuti che effettuano la classificazione utilizzando tecniche di classificazione automatizzata devono essere effettuati almeno sei controlli ogni tre mesi nel corso dei primi dodici mesi dopo la concessione della licenza di cui al paragrafo 1 bis. Successivamente i controlli devono essere effettuati ad intervalli di almeno tre mesi in tutti gli stabilimenti riconosciuti che effettuano la classificazione utilizzando tecniche di classificazione automatizzata. Ciascun controllo deve vertere su almeno 40 carcasse, scelte a caso. I controlli devono in particolare essere volti ad accertare:

- la categoria della carcassa,
- la precisione delle tecniche di classificazione automatizzata, utilizzando il sistema di punti e limiti di cui all'allegato I.3,
- la presentazione della carcassa,
- la calibrazione giornaliera nonché eventuali altri aspetti tecnici delle tecniche di classificazione automatizzata che sono importanti per assicurare che il livello di precisione ottenuta utilizzando le tecniche di classificazione automatizzata sia almeno equivalente a quella ottenuta nel corso della prova di certificazione,
- i rapporti di controllo quotidiani di cui al paragrafo 1 ter.

Se l'organismo di controllo è lo stesso organismo incaricato della classificazione e dell'identificazione delle carcasse o se esso non dipende da un'amministrazione pubblica, i controlli di cui al secondo e al terzo comma devono essere oggetto di una supervisione fisica da effettuarsi almeno una volta all'anno, nelle stesse condizioni, dalle autorità pubbliche. Queste ultime vengono tenute regolarmente informate circa i risultati dei lavori dell'organismo di controllo.»;

b) al quarto comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la licenza menzionata al paragrafo 1 e 1 bis può essere ritirata.»;

3) l'allegato I e l'allegato II del presente regolamento sono aggiunti come allegato I e allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

CONDIZIONI E REQUISITI MINIMI PER AUTORIZZARE LE TECNICHE DI CLASSIFICAZIONE AUTOMATIZZATA

1. Lo Stato membro interessato organizza una prova di certificazione per una giuria formata da almeno cinque periti in classificazione delle carcasse di bovini adulti. Due membri della giuria devono provenire dallo Stato membro che effettua la prova. Gli altri membri della giuria devono provenire ciascuno da un altro Stato membro. La giuria consta di un numero dispari di periti. I periti dei servizi della Commissione e degli altri Stati membri possono assistere alla prova di certificazione in qualità di osservatori.

I membri della giuria lavorano in modo indipendente e autonomo.

Lo Stato membro interessato nomina un coordinatore della prova di certificazione, il quale:

- non fa parte della giuria,
 - possiede conoscenze tecniche soddisfacenti ed è pienamente indipendente,
 - controlla che i membri della giuria lavorino in modo indipendente e autonomo,
 - raccoglie i risultati della classificazione dei membri della giuria e quelli ottenuti utilizzando le tecniche di classificazione automatizzata,
 - assicura che, per l'intera durata della prova di certificazione, i risultati di classificazione ottenuti con le tecniche di classificazione automatizzata non siano disponibili ad alcun membro della giuria e vice versa, né ad alcuna altra parte interessata,
 - convalida le classificazioni per ciascuna carcassa e può decidere, per motivi obiettivi che deve precisare, di rifiutare una o più carcasse dal campione da utilizzare per la prova.
2. Per la prova di certificazione:
- ciascuna classe di conformazione e di strato di grasso è suddivisa in tre sottoclassi,
 - è richiesto un campione di almeno 600 carcasse convalidate,
 - la percentuale di rifiuti non deve essere superiore al 5 % delle carcasse atte alla classificazione con le tecniche automatizzate di classificazione.
3. Per ogni carcassa convalidata, è considerata come la classe corretta di quella carcassa la media dei risultati dei membri della giuria.

Per valutare il funzionamento delle tecniche di classificazione automatizzata, per ciascuna carcassa vengono confrontati i risultati dell'apparecchio per la classificazione automatizzata con la media dei risultati della giuria. La precisione risultante della classificazione con tecniche di classificazione automatizzata è valutata utilizzando un sistema di punti, assegnati secondo le seguenti modalità:

| | Conformazione | Tenore di grasso |
|---|---------------|------------------|
| Nessun errore | 10 | 10 |
| Errore di 1 unità (1 sottoclasse superiore o inferiore) | 6 | 9 |
| Errore di 2 unità (2 sottoclassi superiori o inferiori) | - 9 | 0 |
| Errore di 3 unità (3 sottoclassi superiori o inferiori) | - 27 | - 13 |
| Errore di oltre 3 unità (oltre 3 sottoclassi superiori o inferiori) | - 48 | - 30 |

Per essere autorizzate, le tecniche di classificazione automatizzata devono ottenere almeno il 60 % del numero massimo di punti, sia per la conformazione che per il tenore di grasso.

Inoltre la classificazione con tecniche di classificazione automatizzata deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti limiti:

| | Conformazione | Tenore di grasso |
|--|---------------|------------------|
| Scarto | $\pm 0,30$ | $\pm 0,60$ |
| Coefficiente angolare della linea di regressione | $1 \pm 0,15$ | $1 \pm 0,30$ » |

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

A. Informazioni che lo Stato membro deve fornire per quanto riguarda l'organizzazione di una prova di certificazione per autorizzare l'utilizzazione delle tecniche di classificazione automatizzata

- Le date alle quali sarà effettuata la prova di certificazione,
- una descrizione dettagliata delle carcasse di bovini adulti classificati nello Stato membro in questione o in parte di esso,
- i metodi statistici utilizzati per selezionare il campione di carcasse rappresentativo in termini di categoria, classi di conformazione e di strato di grasso dei bovini adulti macellati nello Stato membro interessato o in parte di esso,
- il nome e l'indirizzo del macello o dei macelli nel quale deve effettuarsi la prova di classificazione, una spiegazione dell'organizzazione e dello svolgimento delle linee di macellazione, compresa la velocità oraria,
- la presentazione della carcassa da utilizzare nel corso della prova di certificazione,
- una descrizione dell'apparecchio di classificazione automatizzata e delle sue caratteristiche tecniche, in particolare il sistema di sicurezza della macchina contro manomissioni di ogni tipo,
- i periti nominati dallo Stato membro in questione che prenderanno parte alla prova di certificazione come membri della giuria,
- il coordinatore della prova di certificazione, con la dimostrazione delle sue conoscenze tecniche e della sua totale indipendenza,
- il nome e l'indirizzo dell'organismo indipendente designato dallo Stato membro in questione che esamina i risultati della prova di certificazione.

B. Informazioni che lo Stato membro deve fornire per quanto riguarda i risultati della prova di certificazione per autorizzare l'utilizzazione delle tecniche di classificazione automatica

- Una copia dei tabulati di classificazione compilati e firmati dai membri della giuria e dal coordinatore nel corso della prova di certificazione,
- una copia dei risultati della classificazione ottenuti utilizzando le tecniche di classificazione automatizzata firmati dal coordinatore nel corso della prova di certificazione,
- un rapporto redatto dal coordinatore sull'organizzazione della prova di certificazione tenuto conto delle condizioni e dei requisiti minimi elencati nell'allegato I,
- un esame quantitativo, utilizzando un metodo che la Commissione deve approvare, sui risultati della prova di certificazione che indica i risultati della classificazione di ciascun perito classificatore e quelli ottenuti utilizzando le tecniche di classificazione automatizzata. I dati utilizzati per l'esame devono essere forniti in un formato elettronico approvato dalla Commissione,
- la precisione delle tecniche di classificazione automatizzata, stabilita conformemente alla disposizioni di cui all'allegato I.3.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1216/2003 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 2003****recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'indice del costo del lavoro****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del lavoro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) La destagionalizzazione e la correzione per i giorni lavorativi dell'indice del costo del lavoro sono due elementi fondamentali della sua elaborazione. Le serie corrette rendono possibile la comparazione dei risultati e l'interpretazione dell'indice in maniera comprensibile.
- (2) I formati prestabiliti per la trasmissione dei dati riducono al minimo i problemi connessi a tali trasmissioni e, unitamente alle relazioni sulla qualità standardizzate, migliorano l'interpretazione e il rapido impiego dell'indice del costo del lavoro.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del programma statistico.
- (4) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 450/2003 occorre concedere alcune deroghe alle prescrizioni di tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Procedure di trasmissione e di correzione**

1. Gli indici e i metadati sono trasmessi in forma elettronica dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat). La trasmissione è conforme alle appropriate norme di interscambio approvate dal Comitato del programma statistico. Eurostat fornisce la documentazione dettagliata riguardante le norme approvate e linee guida sulle modalità di attuazione di tali norme.

2. I metadati e gli indici trasmessi sono elaborati in maniera tale da consentire una completa interpretazione dei risultati e l'efficiente applicazione delle procedure di destagionalizzazione della Commissione (Eurostat) per gli aggregati europei.

Le serie dell'indice sono trasmesse nelle seguenti forme:

- a) non corrette;
- b) corrette per i giorni lavorativi e

⁽¹⁾ GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1.

c) destagionalizzate e corrette per i giorni lavorativi.

*Articolo 2***Qualità**

1. I criteri di qualità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 450/2003 comprendono i seguenti criteri:

- a) pertinenza;
- b) accuratezza;
- c) tempestività e puntualità;
- d) accessibilità e chiarezza;
- e) comparabilità;
- f) coerenza e
- g) completezza.

Le autorità nazionali si accertano che i risultati riflettano la reale situazione con riguardo alle attività economiche, con un sufficiente grado di rappresentatività.

2. Le relazioni sulla qualità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 450/2003 sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 31 agosto di ogni anno e si riferiscono ai dati fino alla fine del quarto trimestre dell'anno civile precedente. La prima relazione sulla qualità è trasmessa al più tardi entro il 31 agosto 2004.

3. Il contenuto delle relazioni annuali sulla qualità per l'indice del costo del lavoro è conforme a quanto specificato nell'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 3***Periodi di transizione**

Nell'allegato II del presente regolamento sono fornite precisazioni in merito ai periodi di transizione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 450/2003.

*Articolo 4***Studi di fattibilità**

Nell'allegato III del presente regolamento sono fornite precisazioni in merito agli studi di fattibilità di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 450/2003.

*Articolo 5***Concatenamento dell'indice**

Nell'allegato IV del presente regolamento è specificata la formula dell'indice a catena di Laspeyres da utilizzare per il calcolo dell'indice del costo del lavoro per combinazioni di sezioni della NACE Rev. 1 cui è fatto riferimento nell'allegato al regolamento (CE) n. 450/2003.

*Articolo 6***Deroghe**

Nell'allegato V del presente regolamento sono specificate le deroghe alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, accettate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 450/2003.

*Articolo 7***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2003.

Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Le relazioni annuali sulla qualità per l'indice del costo del lavoro includono i seguenti elementi:

- a) dimostrazione della rispondenza alle esigenze degli utilizzatori:
 - una sintesi comprendente una descrizione degli utilizzatori, dell'origine e della soddisfazione delle necessità degli utilizzatori della pertinenza delle statistiche per gli utenti;
- b) dimostrazione di accuratezza (informazioni ripartite secondo le sezioni della NACE Rev. 1):
 - cronistoria delle revisioni: una tabella che elenchi le revisioni dei tassi di crescita da un anno all'altro pubblicati per il costo totale del lavoro utilizzando le serie non corrette per gli ultimi 12 trimestri; una sintesi dei motivi delle revisioni,
 - copertura: una tabella che illustri la percentuale di lavoratori dipendenti rappresentata nel campione/registro o nei campioni/registri sulla base del numero di lavoratori dipendenti ai sensi del SEC 95; nel caso in cui le rilevazioni per il costo del lavoro siano effettuate attingendo a fonti diverse, una tabella ripartita per componenti del costo del lavoro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 450/2003,
 - frequenza: una tabella indicante la frequenza con cui sono rilevate/aggiornate le diverse informazioni sui componenti del costo del lavoro,
 - stima: una descrizione dei metodi utilizzati con riguardo alla stima/modello delle informazioni mancanti (gruppi di lavoratori dipendenti, imprese, attività economiche e componenti di costo mancanti); una valutazione il più possibile quantitativa dell'impatto sui dati finali delle informazioni totalmente mancanti (gruppi di lavoratori dipendenti, imprese, attività economiche e componenti di costo mancanti),
 - ore lavorate: una descrizione dei metodi utilizzati per determinare le ore lavorate o una descrizione della misurazione approssimata delle ore lavorate e una valutazione il più possibile quantitativa dell'impatto della misurazione approssimata sui dati finali,
 - dati amministrativi: nel caso in cui siano utilizzati dati amministrativi, osservazioni sulla corrispondenza e sulle differenze tra i concetti amministrativi e i concetti teorici statistici;
- c) tempestività e puntualità:
 - una tabella indicante i giorni di ritardo nella trasmissione dei dati per gli ultimi 12 trimestri oggetto della relazione e la corrispondenza tra la data di trasmissione prevista ed effettiva;
- d) accessibilità e chiarezza:
 - una descrizione dei mezzi di pubblicazione per i dati e i metadati negli Stati membri;
- e) comparabilità:
 - una descrizione di qualunque differenza tra concetti e metodi in qualsiasi coppia di trimestri consecutivi dal primo trimestre del 1996 in poi; inoltre una descrizione delle differenze e una valutazione il più possibile quantitativa dell'effetto della variazione delle stime; va individuata altresì qualunque differenza di comparabilità tra le sezioni della NACE Rev. 1;
- f) coerenza:
 - un diagramma e una tabella indicanti i tassi di crescita annui non corretti dell'indice del costo totale del lavoro (sezioni della NACE Rev. 1) e dei redditi da lavoro dipendente del SEC 95 per ora lavorata (ripartizione A6) fornendo spiegazioni per le differenze nei tassi di crescita degli ultimi 12 trimestri;
- g) completezza:
 - una relazione sui progressi nell'applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 unitamente ad un piano dettagliato e ad uno scadenzario per il completamento della sua applicazione; una sintesi dei divari restanti rispetto ai concetti UE.

La prima relazione sulla qualità da trasmettere entro il 31 agosto 2004 include anche le seguenti voci per i dati retrospettivi:

- una descrizione delle fonti utilizzate per i dati retrospettivi e della metodologia utilizzata,
 - una descrizione della corrispondenza tra la copertura (attività economiche, lavoratori dipendenti, componenti di costo) dei dati retrospettivi e quella dei dati correnti,
 - una descrizione della comparabilità dei dati retrospettivi e dei dati correnti.
-

ALLEGATO II

PERIODI DI TRANSIZIONE CON RIGUARDO ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

| Stato membro | Disposizione in questione | Articolo | Periodo di transizione |
|--------------|--|----------|------------------------|
| Belgio | Termine di trasmissione di 70 giorni | 6 | 2 anni |
| | Costo del lavoro per ora lavorata | 2 | 2 anni |
| Germania | Sezioni H, I e K della NACE | 3 | 2 anni |
| Grecia | Tutte le disposizioni | | 2 anni |
| Spagna | Termine di trasmissione di 70 giorni | 6 | 2 anni |
| Francia | Tutte le disposizioni | | 2 anni |
| Irlanda | Tutte le disposizioni | | 2 anni |
| Italia | Costo del lavoro per ora lavorata | 2 | 1 anno |
| | Dati retrospettivi sulla base delle ore lavorate | 2, 5 | 1 anno |
| | Termine di trasmissione di 70 giorni | 6 | 1 anno |
| | Contributi sociali a carico dei datori di lavoro e imposte pagate dai datori di lavoro al netto dei contributi da essi percepiti — senza trattamento delle imposte e dei contributi (D.4 e D.5) | 4 | 2 anni |
| Lussemburgo | Tutte le disposizioni | | 2 anni |
| Paesi Bassi | Dati retrospettivi 1996-2002 | 5 | 2 anni |
| | Contributi sociali a carico dei datori di lavoro e imposte pagate dai datori di lavoro al netto dei contributi da essi percepiti — senza trattamento delle imposte e dei contributi (D.4 e D.5) | 4 | 2 anni |
| Austria | Sezioni C, D, E e F della NACE | 3 | 1 anno |
| | Sezioni G, H, I, J e K della NACE | 3 | 2 anni |
| Portogallo | Termine di trasmissione di 70 giorni | 6 | 1 anno |
| Finlandia | Tutte le disposizioni | | 2 anni |
| Svezia | Tutte le disposizioni | | 2 anni |
| Regno Unito | Rappresentazione dell'Irlanda del Nord | 3 | 2 anni |
| | Rappresentazione di unità con meno di 20 addetti | 3 | 2 anni |
| | Dati retrospettivi | 5 | 1 anno |
| | Correzione per i giorni lavorativi | 11 | 2 anni |

ALLEGATO III

1. Studio di fattibilità per valutare le possibili modalità di elaborazione degli indici del costo del lavoro trimestrali per le sezioni L, M, N e O della NACE

Lo studio di fattibilità condotto da uno Stato membro comprende in particolare i seguenti elementi.

Contesto

Contributo di ciascuna di tali attività economiche all'economia nazionale espresso in termini di costo del lavoro o di idoneo parametro alternativo.

Descrizione delle somiglianze e delle differenze delle strutture del costo del lavoro e dell'evoluzione di tali attività economiche rispetto alle strutture di costo e all'evoluzione nell'ambito delle sezioni C-K della NACE.

Opzioni

Valutazione delle prassi seguite in altri Stati membri dove i dati per tali sezioni della NACE sono già disponibili.

Valutazione delle diverse opzioni per ottenere indici del costo del lavoro per le sezioni L, M, N e O della NACE che consentano la trasmissione di dati per il primo trimestre del 2007. Vanno prese in considerazione le seguenti possibili fonti di dati:

- a) rilevazioni di dati esistenti;
- b) fonti amministrative;
- c) procedure di stima statistica;
- d) nuove rilevazioni di dati.

Per ciascuna opzione considerata la valutazione deve includere informazioni sulle questioni tecniche e giuridiche ad esse legate, i costi di avvio e di gestione a carico dell'istituto nazionale di statistica, i costi stimati di qualsiasi onere aggiuntivo per le imprese, la qualità statistica prevista dei risultati, qualsiasi rischio o incertezza e i particolari vantaggi o svantaggi.

Raccomandazione

Sulla base della valutazione delle diverse opzioni è formulata una raccomandazione sull'approccio più idoneo.

Applicazione

Precisazioni in merito al piano di applicazione proposto, inclusa la data di inizio e le date di completamento degli specifici stadi di applicazione della raccomandazione.

Stati membri che effettuano studi di fattibilità

I seguenti Stati membri conducono studi di fattibilità per valutare le modalità con cui possono essere ottenuti gli indici del costo del lavoro trimestrali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 450/2003 per le sezioni L, M, N e O della NACE Rev.1:

- Danimarca
- Germania
- Grecia
- Spagna
- Francia
- Italia
- Austria
- Svezia

2. Studio di fattibilità per valutare le possibili modalità di elaborazione dell'indice delle stime del costo totale del lavoro escluse le gratifiche

Lo studio di fattibilità condotto da uno Stato membro comprende in particolare i seguenti elementi.

Contesto

Contributo delle gratifiche al costo totale del lavoro nazionale con una descrizione delle caratteristiche delle gratifiche nell'economia nazionale.

Opzioni

Valutazione delle prassi seguite in altri Stati membri dove sono già disponibili i dati per il calcolo di un indice del costo totale del lavoro escluse le gratifiche.

Valutazione delle diverse opzioni per ottenere l'indice del costo totale del lavoro escluse le gratifiche che consentano la trasmissione di dati per il primo trimestre del 2007. Vanno prese in considerazione le seguenti possibili fonti di dati:

- a) rilevazioni di dati esistenti;
- b) fonti amministrative;
- c) procedure di stima statistica;
- d) nuove rilevazioni di dati.

Per ciascuna opzione considerata la valutazione deve includere informazioni sulle questioni tecniche e giuridiche ad esse legate, i costi di avvio e di gestione a carico dell'istituto nazionale di statistica, i costi stimati di qualsiasi onere aggiuntivo per le imprese, la qualità statistica prevista dei risultati, qualsiasi rischio o incertezza e i particolari vantaggi o svantaggi.

Raccomandazione

Sulla base della valutazione delle diverse opzioni è formulata una raccomandazione sull'approccio più idoneo.

Applicazione

Precisazioni in merito al piano di applicazione proposto, inclusa la data di inizio e le date di completamento degli specifici stadi di applicazione della raccomandazione.

Stati membri che effettuano studi di fattibilità

I seguenti Stati membri conducono studi di fattibilità per valutare le modalità con cui può essere ottenuto l'indice delle stime del costo totale del lavoro escluse le gratifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 450/2003.

- Germania
 - Grecia
 - Francia
 - Italia
 - Austria
 - Portogallo
 - Finlandia
 - Svezia
-

ALLEGATO IV

Formula dell'indice a catena di Laspeyres da utilizzare per il calcolo dell'indice del costo del lavoro (LCI) per combinazioni di sezioni della NACE Rev.1

1. Definizione:

w_i^{tj} = costo del lavoro per ora lavorata dei lavoratori dipendenti della sezione i della NACE Rev.1 nel trimestre t dell'anno j

ω_i^k = costo del lavoro per ora lavorata dei lavoratori dipendenti della sezione i della NACE Rev.1 nell'anno k

h_i^k = ore lavorate dai lavoratori dipendenti della sezione i della NACE Rev.1 nell'anno k

$W_i^k = \omega_i^k * h_i^k$ = costo del lavoro dei lavoratori dipendenti della sezione i della NACE Rev.1 nell'anno k .

2. La formula base di Laspeyres da utilizzare nel calcolo dell'indice del costo del lavoro (LCI) per il trimestre t dell'anno j , con anno base k è definita come segue:

$$LCI_{ij(k)} = \frac{\sum_i X_i^{tk} \vartheta_i^\lambda}{\sum_i \omega_i^\lambda \vartheta_i^\lambda} = \frac{\sum_i (X_i^{tk} / \omega_i^\lambda) \omega_i^\lambda \vartheta_i^\lambda}{\sum_i X_i^\lambda} = \frac{\sum_i (X_i^{tk} / \omega_i^\lambda) X_i^\lambda}{\sum_i X_i^\lambda}$$

in cui $1 \leq t \leq 4$.

3. Le ponderazioni da utilizzare per il calcolo dell'indice sono definite come segue:

$$\frac{W_i^k}{\sum_i X_i^\lambda}$$

in cui W_i^k , i e k sono definiti nel paragrafo 1 del presente allegato.

4. Il concatenamento annuo per l'anno l all'anno $l+1$, in cui $0 \leq l < l+1 < j$ è definito come segue:

$$L_{l,l+1} = \frac{\sum_i \omega_i^{l+1} \vartheta_i^m}{\sum_i \omega_i^l \vartheta_i^m}$$

5. La formula dell'indice a catena di Laspeyres per il trimestre t dell'anno j con anno di riferimento $k=0$ e m l'intervallo richiesto per trattare e applicare i necessari pesi annui, in cui $1 \leq m \leq 2$, è definita come segue:

$$LCI_{ij(0)} = 100 \cdot (L_{0,1}) \cdot (L_{1,2}) \cdot \dots \cdot (L_{j-m-1,j-m}) \cdot LCI_{ij(j-m)}$$

6. Il primo anno di riferimento è l'anno 2000 in cui l'indice del costo del lavoro è pari a 100.

ALLEGATO V

Deroghe

Danimarca, Germania, Francia e Svezia: le serie dell'indice sono trasmesse soltanto b) corrette per i giorni lavorativi e c) destagionalizzate e corrette per i giorni lavorativi. I metodi di destagionalizzazione e di correzione per i giorni lavorativi sono pienamente documentati e messi a disposizione della Commissione (Eurostat).

REGOLAMENTO (CE) N. 1217/2003 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2003

recante specifiche comuni per i programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'elaborazione e l'attuazione di un programma nazionale per il controllo della qualità della sicurezza dell'aviazione civile da parte di ciascuno Stato membro sono indispensabili per garantire l'efficacia del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2320/2002.
- (2) L'applicazione da parte degli Stati membri delle specifiche del programma nazionale per il controllo della qualità della sicurezza dell'aviazione civile deve avvenire secondo un approccio armonizzato. L'adozione di un regolamento rappresenta il mezzo più adeguato per raggiungere tale obiettivo.
- (3) Ai fini del monitoraggio a livello comunitario dei programmi nazionali per il controllo della qualità della sicurezza dell'aviazione civile occorre adottare un approccio armonizzato per valutare la conformità a livello nazionale.
- (4) Per essere efficaci, i controlli che devono essere svolti sotto la responsabilità dell'autorità competente vanno effettuati ad intervalli regolari e non devono essere soggetti a limitazioni per quanto riguarda l'oggetto, la fase o il momento in cui sono svolti. Essi devono essere svolti nelle forme più adeguate ad assicurarne l'efficacia.
- (5) Occorre procedere in via prioritaria all'elaborazione di una dettagliata metodologia comune per i controlli.
- (6) È necessario approntare un sistema di relazioni armonizzato sia riguardo alle misure prese per adempiere agli obblighi del presente regolamento sia riguardo alla situazione della sicurezza dell'aviazione negli aeroporti situati nel territorio degli Stati membri.
- (7) I programmi nazionali per il controllo della qualità della sicurezza dell'aviazione civile devono essere basati sulle migliori pratiche, e queste devono essere condivise con gli altri Stati membri.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OBBIETTIVO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento stabilisce le specifiche comuni concernenti il programma nazionale per il controllo della qualità della sicurezza dell'aviazione civile che ciascuno Stato membro deve attuare. A tale scopo è necessario fissare requisiti comuni per i programmi di controllo della qualità, una metodologia comune per i controlli e requisiti comuni per i controllori.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «autorità competente»: l'autorità nazionale designata dallo Stato membro, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002, come responsabile della coordinazione e del monitoraggio sull'attuazione del suo programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile;
- 2) «controllo»: qualunque procedura o processo finalizzato al monitoraggio della conformità a livello nazionale, ivi compresi i controlli della sicurezza, ispezioni, studi, test ed indagini;
- 3) «controllore»: chiunque effettui controlli a livello nazionale;
- 4) «carezza»: mancata conformità ai requisiti di sicurezza dell'aviazione;
- 5) «ispezione»: l'esame dell'attuazione di uno o più aspetti delle misure e procedure di sicurezza, finalizzato a determinare il grado di efficacia con cui vengono rispettate;
- 6) «indagine»: l'esame di un problema di sicurezza e la spiegazione delle cause che lo hanno determinato, per evitarne il ripetersi e prendere in considerazione l'ipotesi di azioni finanziarie;
- 7) «programma di controllo della qualità»: il programma nazionale per il controllo della qualità della sicurezza dell'aviazione civile;
- 8) «controllo della sicurezza»: l'analisi approfondita di tutti gli aspetti e le procedure legati alla sicurezza, allo scopo di accertare se vengano applicati in maniera continuativa e a livelli costanti;

⁽¹⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

- 9) «incidente di sicurezza»: un evento con incidenze negative per la sicurezza delle persone e delle cose;
- 10) «studio»: la valutazione delle operazioni per determinare le esigenze in materia di sicurezza. Sono comprese l'individuazione dei punti vulnerabili che potrebbero essere sfruttati per commettere un atto di interferenza illecita, malgrado l'attuazione delle misure e procedure di sicurezza e la raccomandazione di misure di protezione compensative commisurate alla minaccia e finalizzate a reagire agli eventuali rischi individuati;
- 11) «test»: una simulazione non preannunciata delle misure di sicurezza dell'aviazione, con la quale l'autorità competente simula il compimento o l'intenzione di commettere un atto illecito allo scopo di analizzare l'efficienza e l'attuazione delle misure di sicurezza in vigore.

CAPO II

REQUISITI COMUNI DEI PROGRAMMI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ*Articolo 3***Poteri dell'autorità competente**

Per garantire l'efficacia del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile gli Stati membri conferiscono all'autorità competente i poteri necessari per assicurarne l'applicazione.

*Articolo 4***Contenuto del programma di controllo della qualità**

1. Il programma di controllo della qualità comprende tutte le misure di monitoraggio necessarie per il controllo della qualità prese per accertare con frequenza regolare che sia attuato il programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione, comprese le politiche su cui esso è basato.
2. Il programma di controllo della qualità comprende e disciplina i seguenti aspetti:
 - a) struttura organizzativa, competenze e risorse;
 - b) descrizione delle mansioni e delle qualifiche di tutti i controllori responsabili dell'attuazione del programma di controllo della qualità;
 - c) attività di monitoraggio delle operazioni, tra cui tipi, scopo, contenuto, frequenza e obiettivo dei controlli della sicurezza, delle ispezioni, degli studi e dei test, nonché grado di conformità, portata e responsabilità delle indagini, ove applicabile;
 - d) attività di correzione delle carenze, compresa la loro segnalazione, monitoraggio e rettifica, per assicurare efficacemente il rispetto delle norme di sicurezza riguardanti l'aviazione;
 - e) misure per il controllo dell'applicazione;
 - f) comunicazioni e relazioni sulle attività svolte e sul livello di conformità rispetto alle norme di sicurezza dell'aviazione.

*Articolo 5***Monitoraggio della conformità**

1. L'attuazione del programma nazionale di sicurezza per l'aviazione civile è oggetto di monitoraggio.
2. Il monitoraggio è svolto conformemente al programma di controllo della qualità, tenendo conto del grado di rischio, del tipo e della natura delle operazioni, del grado di attuazione e degli altri fattori e valutazioni che richiedano monitoraggio più frequente.
3. La gestione, la fissazione delle priorità e l'organizzazione del programma di controllo della qualità sono effettuate separatamente dall'attuazione operativa delle misure prese a norma del programma nazionale di sicurezza per l'aviazione civile.

*Articolo 6***Relazioni**

1. Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulle misure prese per adempiere agli obblighi stabiliti dal presente regolamento e sulla situazione relativa alla sicurezza dell'aviazione civile negli aeroporti situati nel loro territorio. L'allegato I contiene gli orientamenti da seguire per la redazione delle relazioni.
2. Il periodo di riferimento per le relazioni va dal 1° gennaio al 31 dicembre. La relazione va presentata entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento. Per il periodo 19 luglio 2003-31 dicembre 2003 la relazione va presentata in via eccezionale entro la fine del febbraio 2004.

CAPO III

METODOLOGIA COMUNE PER I CONTROLLI*Articolo 7***Svolgimento dei controlli**

Il monitoraggio della conformità prevede sia attività preannunciate che non preannunciate.

*Articolo 8***Classificazione del grado di conformità**

I controlli della sicurezza, le ispezioni e i test valutano il grado di attuazione del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile per mezzo del sistema armonizzato di classificazione della conformità di cui all'allegato II.

CAPO IV

REQUISITI COMUNI PER I CONTROLLORI*Articolo 9***Disponibilità dei controllori**

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che sia disponibile un numero sufficiente di controllori per lo svolgimento di tutte le attività di monitoraggio della conformità.

*Articolo 10***Criteri di selezione dei controllori**

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché i controllori che svolgono mansioni per incarico dell'autorità competente abbiano le qualifiche adeguate, tra cui una sufficiente esperienza teorica e pratica nel settore in cui devono operare.
2. I controllori possiedono:
 - a) una buona comprensione del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile e della maniera in cui si applica alle operazioni sottoposte ad esame;
 - b) ove opportuno, la conoscenza delle misure più rigorose applicabili nello Stato membro interessato e nel sito da esaminare;
 - c) una buona conoscenza pratica delle tecnologie e delle tecniche di sicurezza;
 - d) conoscenze dei principi, delle procedure e delle tecniche di controllo;

- e) una discreta conoscenza pratica delle operazioni sottoposte ad esame.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI*Articolo 11***Diffusione delle migliori pratiche**

Gli Stati membri informano la Commissione delle migliori pratiche riguardanti i programmi di controllo della qualità, le metodologie di controllo e i controllori. La Commissione condivide le informazioni con gli Stati membri.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2003.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

ALLEGATO I

ORIENTAMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI ALLA COMMISSIONE**Struttura organizzativa, responsabilità e risorse**

- Modalità dell'organizzazione del controllo della qualità, responsabilità e risorse, comprese le modifiche previste per il futuro [cfr. l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a)].
- Numero di controllori, attuali e previsti (cfr. l'articolo 9).
- Qualifiche dei controllori, strutture di formazione utilizzate e risorse [cfr. gli articoli 4, paragrafo 2, lettera b), e 10].
- Se applicabile, spiegazione del motivo per cui il programma di controllo della qualità per la presente parte non è realizzato integralmente.

Attività di monitoraggio sulle attività operative

- Grado di attuazione delle attività operative: tipi, scopo, contenuto, frequenza e obiettivo di tutte le attività di monitoraggio [cfr. l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c)], compreso il numero di controlli per aeroporto e per area dei requisiti in materia di misure di sicurezza (ad esempio controlli di accesso, protezione degli aeromobili, esame radioscopico del bagaglio a mano) ove opportuno e possibile.
- Proporzioni delle attività di monitoraggio rispetto alle attività concrete (cfr. l'articolo 5, paragrafo 2).
- Grado di conformità per area rispetto ai requisiti di sicurezza dell'aviazione (ad esempio controlli di accesso, protezione degli aeromobili, esame radioscopico del bagaglio a mano) (cfr. l'articolo 8).
- Se applicabile, spiegazione del motivo per cui le attività operative non sono svolte integralmente.

Attività di rettifica delle carenze

- Grado di attuazione delle attività di rettifica delle carenze [cfr. l'articolo 4, paragrafo 2, lettera d)].
- Principali aree carenti sotto il profilo dell'attuazione dei requisiti di sicurezza dell'aviazione (ad esempio controlli di accesso, protezione degli aeromobili, esame radioscopico del bagaglio a mano).
- Principali attività in corso o previste per correggere le carenze (ad esempio, azioni di sensibilizzazione in materia di sicurezza, workshop, programmi di incoraggiamento).
- Misure impiegate per assicurare l'applicazione [articolo 4, paragrafo 2, lettera e)].

Situazione relativa alla sicurezza dell'aviazione negli aeroporti

- Situazione generale relativa alla sicurezza dell'aviazione negli aeroporti dello Stato membro.
-

ALLEGATO II

SISTEMA ARMONIZZATO DI CLASSIFICAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Per valutare l'attuazione del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile si applica la seguente griglia di classificazione della conformità.

| | Controllo della sicurezza | Ispezione | Test |
|--|---------------------------|-----------|------|
| Completamente conforme | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conforme, ma si auspica un miglioramento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Non conforme/sono presenti solo carenze minori | ✓ | ✓ | ✓ |
| Non conforme sono presenti gravi carenze | ✓ | ✓ | ✓ |
| Non applicabile | ✓ | ✓ | |
| Non confermato | ✓ | | |

REGOLAMENTO (CE) N. 1218/2003 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 2003

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 2003.

Esso si applica dal 9 al 22 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 7 luglio 2003, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 9 al 22 luglio 2003

| Prezzi comunitari alla produzione | Garofani a fiore singolo (standard) | Garofani a fiore multiplo (spray) | Rose a fiore grande | Rose a fiore piccolo |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
| | 16,69 | 15,19 | 22,99 | 12,78 |
| Prezzi comunitari all'importazione | Garofani a fiore singolo (standard) | Garofani a fiore multiplo (spray) | Rose a fiore grande | Rose a fiore piccolo |
| Israele | — | — | 7,19 | 8,92 |
| Marocco | 12,22 | 12,41 | — | — |
| Cipro | — | — | — | — |
| Giordania | — | — | — | — |
| Cisgiordania e Striscia di Gaza | — | — | — | — |

DIRETTIVA 2003/50/CE DEL CONSIGLIO**dell'11 giugno 2003****che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/68/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

(2) La direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽⁵⁾, è stata successivamente modificata e aggiornata dalla direttiva 97/12/CE ⁽⁶⁾ per tener conto degli sviluppi del settore zootecnico nella Comunità.

(3) Gli ovini e i caprini condividono con i bovini e i suini non solo sistemi di allevamento analoghi, ma anche la sensibilità ad una serie comune di malattie.

(4) I movimenti di ovini hanno contribuito notevolmente alla diffusione dell'afta epizootica in alcune regioni della Comunità durante l'epidemia del 2001. Le condizioni sanitarie per gli scambi intracomunitari di ovini e caprini sono state pertanto rafforzate con la decisione 2001/327/CE della Commissione, del 24 aprile 2001, relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e che abroga la decisione 2001/263/CE ⁽⁷⁾.

(5) Nel dicembre 2001, al termine della crisi dell'afta epizootica, la presidenza belga del Consiglio e la Commissione hanno organizzato congiuntamente una Conferenza internazionale sulla prevenzione e la lotta contro l'afta epizootica, allo scopo di trarre le prime conclusioni in merito all'epidemia del 2001. La Conferenza ha invitato la Commissione a presentare proposte adeguate di norme comunitarie volte a prevenire in futuro l'insorgere di tali focolai e, qualora dovessero comunque manifestarsi, a ridurle al minimo gli effetti economici nefasti. Sono stati chiesti in particolare controlli più efficaci sui movimenti degli animali sensibili tenuto conto delle garanzie sanitarie fornite.

(6) La presente direttiva intende quindi potenziare i controlli sui movimenti di ovini e caprini in modo da accrescere le garanzie sanitarie fornite dagli Stati membri per gli scambi intracomunitari di animali di queste specie in conformità della direttiva 64/432/CEE.

(7) È necessario prevedere una procedura rapida per l'aggiornamento dei certificati sanitari.

(8) La direttiva 91/68/CEE dovrebbe pertanto essere modificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/68/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

a) Si applicano le definizioni dell'articolo 2 della direttiva 90/425/CEE e dell'articolo 2 della direttiva 91/628/CEE, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE ^(*), ove pertinenti.

b) Inoltre, ai fini della presente direttiva s'intende per:

1) "ovini o caprini da macello": gli animali della specie ovina e caprina, destinati ad essere condotti al macello, direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto, per esservi macellati;

⁽¹⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 287.

⁽²⁾ Parere reso il 17 dicembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2002/261/CE della Commissione (GU L 91 del 6.4.2002, pag. 31).

⁽⁵⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione (GU L 179 del 9.7.2002, pag. 13).

⁽⁶⁾ GU L 109 del 25.4.1997, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/99/CE (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 107).

⁽⁷⁾ GU L 115 del 25.4.2001, pag. 12. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/1004/CE della Commissione (GU L 349 del 24.12.2002, pag. 108).

- 2) "ovini o caprini da riproduzione e d'allevamento": gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati ai punti 1 e 3, destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto ai fini della riproduzione e dell'allevamento;
- 3) "ovini o caprini da ingrasso": gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati ai punti 1 e 2, destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto per esservi ingrassati e successivamente macellati;
- 4) "azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi": l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 1, sezione I;
- 5) "azienda ovina o caprina indenne da brucellosi": l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 2;
- 6) "malattie soggette a dichiarazione obbligatoria": le malattie elencate nell'allegato B, sezione I;
- 7) "veterinario ufficiale": il veterinario designato dell'autorità centrale competente dello Stato membro;
- 8) "azienda di origine": l'azienda in cui gli ovini e i caprini si trovano a titolo permanente come richiesto dalla presente direttiva e nella quale sono tenuti i registri attestanti la permanenza degli animali che possono essere esaminati dalle autorità competenti;
- 9) "centro di raccolta": i centri di raccolta e i mercati nei quali sono raggruppati, sotto la supervisione del veterinario ufficiale, gli ovini e i caprini provenienti da differenti aziende, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati ai movimenti nazionali;
- 10) "centro di raccolta riconosciuto": gli impianti nei quali sono raggruppati gli ovini o i caprini provenienti da differenti aziende, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati agli scambi intracomunitari;
- 11) "commerciante": una persona fisica o giuridica che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali a titolo commerciale, ha un regolare avviamento di tali animali e, al massimo entro 29 giorni dall'acquisto di animali li rivende o li trasferisce dai primi impianti ad altri impianti o direttamente ad un macello che non sono di sua proprietà;
- 12) "impianto riconosciuto del commerciante": gli impianti gestiti da un commerciante ai sensi del punto 11 e riconosciuti dalle autorità competenti nei quali sono raggruppati gli ovini o i caprini provenienti da differenti aziende ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati agli scambi intracomunitari;
- 13) "trasportatore": una persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5 della direttiva 91/628/CEE;
- 14) "regione": la parte del territorio di uno Stato membro, di superficie non inferiore a 2 000 Km², che è soggetta al controllo delle autorità competenti e che include almeno una delle seguenti regioni amministrative:
- | | |
|---|------------------------|
| — Belgio: | province/provincie |
| — Germania: | Regierungsbezirk |
| — Danimarca: | amt o island |
| — Francia: | département |
| — Italia: | provincia |
| — Lussemburgo: | — |
| — Paesi Bassi: | RVV-kring |
| — Regno Unito: | |
| Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord: | county |
| Scozia: | district o island area |
| — Irlanda: | county |
| — Grecia: | voιός |
| — Spagna: | provincia |
| — Portogallo: | |
| territorio continentale: | distrito; |
| altre parti del territorio del Portogallo: | região autónoma |
| — Austria: | Bezirk |
| — Svezia: | län |
| — Finlandia: | lääni/län; |
- (*) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE (GU L 148 del 30.6.1995 pag. 52).»
- 2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
- «Articolo 3
1. Gli ovini e i caprini da macello possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 4 bis, 4 ter e 4 quater.
2. Gli ovini e i caprini da ingrasso possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 4 bis, 4 ter e 5, fatte salve le eventuali garanzie complementari esigibili a norma degli articoli 7 e 8.
3. Gli ovini e i caprini da riproduzione e da allevamento possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 4 bis, 4 ter, 5 e 6, fatte salve le eventuali garanzie complementari esigibili a norma degli articoli 7 e 8.

4. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri destinatari possono accordare deroghe generali o limitate per i movimenti di ovini e caprini da riproduzione, d'allevamento e da ingrasso destinati esclusivamente al pascolo temporaneo in prossimità delle frontiere interne della Comunità. Gli Stati membri che utilizzano questa autorizzazione informano la Commissione del contenuto delle deroghe accordate.

5. Dal momento in cui lasciano l'azienda di origine fino all'arrivo a destinazione, gli animali delle specie ovina e caprina oggetto della presente direttiva non devono in nessun momento entrare in contatto con altri artiodattili che non abbiano la stessa qualifica sanitaria.»

3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli ovini e i caprini:

- a) siano identificati e registrati conformemente alla legislazione comunitaria;
- b) siano sottoposti ad un'ispezione del veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico degli animali e non presentino alcun segno clinico di malattia;
- c) non provengano da un'azienda o non siano stati in contatto con animali di un'azienda oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria; il periodo di tale divieto dura, dopo la macellazione e/o l'eliminazione dell'ultimo animale infetto da una delle malattie di cui ai punti i), ii), o iii), o sensibile ad una di esse, almeno:
 - i) 42 giorni in caso di brucellosi;
 - ii) 30 giorni in caso di rabbia;
 - iii) 15 giorni in caso di carbonchio ematico;
- d) non provengano da un'azienda o non siano stati in contatto con animali di un'azienda ubicata in una zona che per motivi di polizia sanitaria è oggetto di un divieto o di una limitazione per le specie suddette in virtù di norme comunitarie e/o nazionali;
- e) non sono soggetti a restrizioni di polizia sanitaria ai sensi della normativa comunitaria in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro tale malattia.

2. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché siano esclusi dagli scambi:

- a) gli ovini e i caprini possibilmente destinati a essere abbattuti nell'ambito di un programma nazionale di eradicazione di malattie non previste nell'allegato C della direttiva 90/425/CEE o nell'allegato B, rubrica I, della presente direttiva;
- b) gli ovini e i caprini che non possono essere commercializzati sul loro territorio per motivi sanitari o di polizia sanitaria giustificati dall'articolo 30 del trattato.

3. Gli Stati membri si accertano che gli ovini e i caprini:

- a) siano nati e siano stati allevati dalla nascita nel territorio della Comunità; o
- b) siano stati importati da un paese terzo conformemente alle norme comunitarie.»

4) Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

1. Gli Stati membri vigilano affinché gli ovini e caprini destinati alla macellazione, alla riproduzione, all'allevamento e all'ingrasso non siano spediti in un altro Stato membro a meno che:

- a) abbiano soggiornato ininterrottamente nell'azienda d'origine per almeno 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni; e
- b) non provengano da un'azienda nella quale siano stati introdotti ovini o caprini nei 21 giorni che precedono la spedizione; e
- c) non provengano da un'azienda nella quale nei 30 giorni che precedono la spedizione siano stati introdotti biungulati importati da un paese terzo.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, lettere b) e c), gli Stati membri possono autorizzare la spedizione di ovini e caprini verso un altro Stato membro qualora gli animali di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) siano stati completamente isolati da tutti gli altri animali dell'azienda.

Articolo 4 ter

1. Gli Stati membri vigilano affinché le condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6 siano applicate agli scambi intracomunitari di tutti gli ovini e caprini.

2. Gli animali non devono restare fuori dell'azienda di origine per più di sei giorni prima di essere da ultimo certificati per gli scambi verso la destinazione finale in un altro Stato membro, come indicato nel certificato sanitario.

Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, per il trasporto marittimo, il periodo limite di sei giorni è prolungato della durata del viaggio in mare.

3. Dopo avere lasciato l'azienda d'origine, gli animali devono essere consegnati direttamente a destinazione in un altro Stato membro.

4. In deroga al paragrafo 3, dopo la partenza dall'azienda d'origine e prima dell'arrivo a destinazione in un altro Stato membro gli ovini e i caprini possono transitare attraverso un solo centro di raccolta riconosciuto situato nello Stato membro d'origine.

Nel caso di ovini e caprini da macello il centro di raccolta riconosciuto può essere sostituito da impianti riconosciuti del commerciante situati nello Stato membro d'origine.

5. Gli animali da macello che sono condotti direttamente in un macello nello Stato membro di destinazione devono esservi macellati il più presto possibile e in ogni caso entro 72 ore dall'arrivo.

6. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 5, gli Stati membri vigilano affinché, tra la partenza dall'azienda d'origine e l'arrivo a destinazione, gli animali oggetto della presente direttiva non compromettano in nessun momento la qualifica sanitaria degli animali della specie ovina e caprina non destinati agli scambi intracomunitari.

Articolo 4 quater

1. In deroga all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), gli ovini e i caprini da macello possono essere oggetto di scambi dopo un soggiorno ininterrotto di almeno 21 giorni nell'azienda d'origine.

2. In deroga all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b) e fatto salvo il paragrafo 1 e l'articolo 4 bis, paragrafo 2 gli ovini e i caprini da macello possono essere consegnati da un'azienda d'origine nella quale nei 21 giorni che precedono la spedizione sono stati introdotti ovini e caprini, se sono trasportati direttamente ad un macello in un altro Stato membro per esservi immediatamente macellati senza transitare attraverso un centro di raccolta o un punto di sosta stabilito conformemente alla direttiva 91/628/CEE.

3. In deroga all'articolo 4 ter, paragrafi 3 e 4, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 ter, paragrafo 2, gli ovini e i caprini da macello possono transitare, dopo aver lasciato l'azienda d'origine, attraverso un altro centro di raccolta, purché alternativamente:

- a) prima di transitare attraverso il centro di raccolta riconosciuto di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 4, situato nello Stato membro d'origine, gli animali soddisfino i requisiti seguenti:
 - i) dopo aver lasciato l'azienda d'origine gli animali transitano attraverso un unico centro di raccolta sotto la supervisione del veterinario ufficiale, che autorizza allo stesso tempo soltanto animali aventi almeno la stessa qualifica sanitaria; e
 - ii) fatta salva la normativa comunitaria sull'identificazione degli ovini e dei caprini, gli animali sono identificati individualmente al più tardi in tale centro di raccolta in modo da permettere in ogni caso la tracciabilità dell'azienda d'origine; e
 - iii) gli animali, accompagnati da un documento veterinario ufficiale, sono trasportati dal centro di raccolta al centro di raccolta riconosciuto di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 4, per essere certificati e consegnati direttamente ad un macello nello Stato membro di destinazione;

oppure

b) dopo aver lasciato lo Stato membro d'origine gli animali possono transitare attraverso un centro di raccolta riconosciuto prima di essere consegnati al macello nello Stato membro di destinazione, purché:

- i) il centro di raccolta riconosciuto sia situato nello Stato membro di destinazione dal quale gli animali devono essere trasferiti, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, direttamente in un macello, dove sono macellati entro cinque giorni dopo l'arrivo nel centro di raccolta riconosciuto; oppure
- ii) il centro di raccolta riconosciuto sia situato in uno Stato membro di transito dal quale gli animali sono direttamente consegnati al macello nello Stato membro di destinazione indicato nel certificato sanitario rilasciato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6.»

5) L'articolo 8 bis è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8 bis

1. Gli Stati membri provvedono affinché i centri di raccolta, per essere riconosciuti dall'autorità competente, soddisfino almeno i seguenti requisiti:

- a) siano sotto il controllo di un veterinario ufficiale che garantisce in particolare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 5;
- b) siano situati in una zona non soggetta a divieto o restrizioni secondo la pertinente normativa comunitaria e/o la legislazione nazionale;
- c) siano puliti e disinfettati prima di ogni utilizzazione secondo le istruzioni del veterinario ufficiale;
- d) in base alla capacità, siano provvisti:
 - di un ambiente esclusivamente adibito a tal fine quando utilizzati come centro di raccolta,
 - di impianti adeguati che consentano di caricare e scaricare e di ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie; tali impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente,
 - di opportune infrastrutture di ispezione,
 - di opportune infrastrutture di isolamento,
 - di attrezzature di pulizia e di disinfezione dei locali e dei carri bestiame adeguate,
 - di una zona adeguata di raccolta del foraggio, dello strame e del letame,
 - di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo,
 - di un ufficio o di un locale per il veterinario ufficiale,

e) ammettano solo animali identificati secondo la normativa comunitaria e soddisfino i requisiti sanitari stabiliti nella presente direttiva per la categoria di animali in questione. A tal fine, all'arrivo degli animali il proprietario o il responsabile del centro verifica o fa verificare i documenti sanitari o gli altri documenti di accompagnamento in base alle specie o categorie in questione;

f) siano ispezionati regolarmente dall'autorità competente per verificare che continuano a sussistere le condizioni che hanno consentito il riconoscimento.

2. Il proprietario o il responsabile del centro di raccolta deve iscrivere in un registro o su supporto informatico in base al documento di accompagnamento oppure ai numeri o marchi di identificazione degli animali e conservare per almeno tre anni:

— il nome del proprietario, l'origine, la data di entrata e di uscita, il numero e l'identificazione degli animali delle specie ovina e caprina o il numero di registrazione dell'azienda di origine degli animali che entrano nel centro, all'occorrenza il numero di riconoscimento o di registrazione del centro di raccolta attraverso il quale gli animali sono transitati prima di entrare nel centro e la loro destinazione prevista,

— il numero di registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione del veicolo che consegna e raccoglie gli animali dal centro.

3. L'autorità competente rilascia un numero di riconoscimento a ciascun centro di raccolta riconosciuto. Tale riconoscimento può limitarsi ad una delle specie contemplate dalla presente direttiva o agli animali da riproduzione, da allevamento o da ingrasso, oppure agli animali da macello. L'autorità competente comunica alla Commissione l'elenco dei centri di raccolta riconosciuti nonché gli eventuali aggiornamenti. La Commissione comunica tale elenco agli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

4. L'autorità competente può sospendere o revocare il riconoscimento in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo o di altre disposizioni pertinenti della presente direttiva o di qualsiasi altra direttiva pertinente in materia di polizia sanitaria. Il riconoscimento può essere ripristinato quando l'autorità competente si sia accertata che il centro di raccolta si è conformato a tutte le disposizioni pertinenti della presente direttiva.

5. L'autorità competente si accerta che i centri di raccolta dispongano, quando sono operativi, di un numero di veterinari ufficiali sufficiente per assolvere le mansioni loro assegnate.

6. Le eventuali modalità esecutive necessarie per l'applicazione uniforme del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.»

6) Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 8 ter

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i commercianti siano registrati e ai fini degli scambi intracomunitari siano riconosciuti e ricevano dall'autorità competente un numero di autorizzazione affinché i commercianti riconosciuti soddisfino almeno i seguenti requisiti:

a) trattare solo animali identificati e provenienti da aziende che soddisfino i requisiti stabiliti nell'articolo 3. A tal fine il commerciante si accerta che gli animali siano opportunamente identificati e accompagnati dall'adeguata documentazione sanitaria in conformità della presente direttiva;

b) iscrivere in un registro o su supporto informatico in base al documento di accompagnamento oppure ai numeri o marchi di identificazione degli animali, e conservare per almeno tre anni:

— il nome del proprietario, l'origine, la data d'acquisto, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali delle specie ovina e caprina o il numero di registrazione dell'azienda di origine degli animali acquistati, all'occorrenza il numero di riconoscimento o di registrazione del centro di raccolta attraverso il quale gli animali sono transitati prima dell'acquisto e la loro destinazione,

— il numero di registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione del veicolo che consegna e raccoglie gli animali,

— il nome e l'indirizzo dell'acquirente e la destinazione degli animali,

— le copie dei ruolini di marcia, se previsti, e/o il numero di serie dei certificati sanitari.

c) nel caso in cui animali soggiornino nei loro impianti provvedere affinché:

— sia impartita al personale adibito al governo degli animali una formazione specifica relativamente ai requisiti della presente direttiva nonché alla cura e al benessere di detti animali,

— gli animali siano periodicamente sottoposti dal veterinario ufficiale a controlli e eventualmente a prove e siano prese tutte le misure necessarie per prevenire la propagazione di malattie.

2. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun impianto utilizzato dal commerciante per l'esercizio della sua professione sia registrato, riceva dall'autorità competente un numero di riconoscimento e soddisfi almeno i seguenti requisiti:

a) essere soggetto al controllo di un veterinario ufficiale;

b) essere situato in una zona non soggetta a divieto o restrizioni secondo la pertinente normativa comunitaria o la legislazione nazionale;

c) essere provvisto:

— di impianti adeguati e di capacità sufficiente, in particolare di infrastrutture di ispezione e di infrastrutture di isolamento che permettano di isolare tutti gli animali nel caso in cui si manifesti una malattia contagiosa,

- di impianti che consentano di caricare e scaricare e, se del caso, di ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie; tali impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente,
 - di una zona adeguata di raccolta dello strame e del letame,
 - di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo;
- d) essere pulito e disinfettato prima di ogni utilizzazione secondo le istruzioni del veterinario ufficiale.

3. L'autorità competente può sospendere o revocare il riconoscimento in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo o di altre disposizioni pertinenti della presente direttiva o di qualsiasi altra direttiva pertinente in materia di polizia sanitaria. Il riconoscimento può essere ripristinato quando l'autorità competente si sia accertata che il commerciante si è conformato a tutte le disposizioni pertinenti della presente direttiva.

4. L'autorità competente procede periodicamente a ispezioni per verificare l'osservanza delle condizioni richieste dal presente articolo.

Articolo 8 quater

1. Gli Stati membri provvedono affinché il trasportatore di cui all'articolo 5 della direttiva 91/628/CEE soddisfi i seguenti requisiti aggiuntivi:

- a) utilizzi per il trasporto degli animali dei mezzi di trasporto:
- costruiti in modo tale che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano scolare o fuoriuscire dal veicolo,
 - puliti e disinfettati con disinfettanti autorizzati dall'autorità competente immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di prodotti che possono incidere sulla salute degli animali e, se necessario, prima di ogni trasporto di animali;

b) disponga di attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione approvate dall'autorità competente, come pure di impianti per l'immagazzinamento dello strame e del letame o fornisca la documentazione comprovante che tali operazioni sono svolte presso terzi riconosciuti dall'autorità competente.

2. Per ciascun veicolo utilizzato per il trasporto di animali, il trasportatore deve provvedere affinché sia tenuto un registro contenente almeno le seguenti informazioni, che devono essere conservate per almeno tre anni:

- i) luogo, data del ritiro, nome o ragione sociale e indirizzo delle aziende o dei centri di raccolta dai quali gli animali sono stati prelevati;
- ii) luogo e data della consegna, nome o ragione sociale e indirizzo del o dei destinatari;
- iii) specie e numero degli animali trasportati;
- iv) data e luogo delle operazioni di disinfezione;

v) dati particolareggiati della documentazione di accompagnamento, numero ecc.

3. Il trasportatore provvede affinché, tra la partenza dall'azienda o dal centro di raccolta d'origine e l'arrivo al luogo di destinazione, la partita di animali non entri mai in contatto con animali di qualifica inferiore.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il trasportatore si impegni per iscritto a far sì che in particolare:

- siano adottate tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva ed in particolare alle disposizioni previste dal presente articolo concernenti la documentazione appropriata che deve accompagnare gli animali,
- il trasporto degli animali sia affidato a personale in possesso della capacità, della competenza e delle conoscenze professionali necessarie.

5. L'articolo 18 della direttiva 91/628/CEE si applica, mutatis mutandis, per sanzionare le infrazioni al presente articolo.»

7) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. Gli ovini e i caprini debbono essere accompagnati, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, da un certificato sanitario conforme, a seconda dei casi, al modello I, II o III che figura nell'allegato E. Il certificato è costituito da un unico foglio, o qualora sia necessario più di un foglio, i gruppi di due o più fogli formano un insieme unico e indivisibile, ed è provvisto di un numero di serie. Esso viene rilasciato il giorno dell'esame sanitario, perlomeno in una delle lingue ufficiali del paese di destinazione. Il certificato ha una validità di 10 giorni a decorrere dalla data dell'esame sanitario.

2. Gli esami sanitari per il rilascio del certificato sanitario, comprese le garanzie complementari, per una partita di animali possono essere effettuati nell'azienda di origine o in un centro di raccolta riconosciuto o, nel caso di animali da macello, negli impianti riconosciuti del commerciante. A tal fine l'autorità competente provvede affinché i certificati sanitari siano redatti dal veterinario ufficiale al termine delle ispezioni, delle visite e dei controlli previsti dalla presente direttiva.

3. Il veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta effettua, al loro arrivo, tutti i controlli necessari sugli animali.

4. Per gli ovini e i caprini, da ingrasso e da allevamento spediti in un altro Stato membro da un centro di raccolta riconosciuto situato nello Stato membro d'origine, il certificato sanitario di cui al paragrafo 1, conforme, secondo i casi, al modello II o III che figura nell'allegato E, può essere rilasciato solo sulla base dei controlli previsti dal paragrafo 3 e di un documento ufficiale contenente le informazioni necessarie stilate dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda d'origine.

5. Per gli ovini e i caprini da macello spediti in un altro Stato membro da un centro di raccolta riconosciuto o da impianti riconosciuti del commerciante situati nello Stato membro di origine, il certificato sanitario di cui al paragrafo 1, conforme al modello I che figura nell'allegato E, può essere rilasciato solo sulla base dei controlli previsti dal paragrafo 3 e di un documento ufficiale contenente le informazioni necessarie stilate dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda d'origine o del centro di raccolta di cui all'articolo 4 quater, paragrafo 3, lettera a), punto i).

6. Per gli ovini e i caprini da macello che transitano da un centro di raccolta riconosciuto secondo quanto previsto dall'articolo 4 quater, paragrafo 3, lettera b) ii), il veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro di transito fornisce un attestato per lo Stato membro di destinazione e rilascia un secondo certificato sanitario conforme al modello I che figura nell'allegato E, annotandovi i dati pertinenti dei certificati sanitari originali e allegandovi una copia autenticata dei certificati originali. In tal caso il periodo di validità combinata dei certificati non può essere superiore a quello di cui al paragrafo 1.

7. Il veterinario ufficiale che rilascia un certificato sanitario per gli scambi intracomunitari in conformità, a seconda dei casi, del modello I, II, o III che figura nell'allegato E è tenuto a provvedere alla registrazione dei movimenti degli animali nel sistema ANIMO il giorno del rilascio del certificato.»

8) L'articolo 13 è abrogato.

9) L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

1. L'allegato A è modificato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. Gli allegati B, C, D e E sono modificati secondo la procedura prevista all'articolo 15, paragrafo 2.

3. Le modalità di applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 15, paragrafo 2.»

10) L'articolo 16 è abrogato.

11) L'allegato E è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYS

| | |
|---|--|
| <p>12. Informazioni sanitarie</p> <p>Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che gli animali sopra elencati soddisfano le seguenti condizioni:</p> <p>12.1. sono stati esaminati in data odierna (nelle 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;</p> <p>12.2. non devono essere abbattuti nel quadro di un piano di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;</p> <p>12.3. non provengono da un'azienda soggetta a divieto per motivi di polizia sanitaria, né sono stati in contatto con animali di tale azienda, restando inteso che:</p> <p>12.3.1. tale divieto è connesso con l'insorgere di una delle seguenti malattie cui gli animali sono sensibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> — brucellosi, — rabbia, — carbonchio ematico; <p>12.3.2. dopo il macello o l'abbattimento dell'ultimo animale affetto da una delle suddette malattie o ad esse sensibile, la durata del divieto deve essere di almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 42 giorni in caso di brucellosi, — 30 giorni in caso di rabbia, — 15 giorni in caso di carbonchio ematico; <p>12.3.3. non provengono da un'azienda né sono stati in contatto con animali di un'azienda di una zona di protezione creata in conformità della normativa comunitaria e che gli animali non possono lasciare;</p> <p>12.3.4. non sono soggetti a misure di polizia sanitaria ai sensi della normativa comunitaria in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro tale malattia;</p> | |
| <p>12.4.1. provengono da un'azienda nella quale hanno soggiornato ininterrottamente per un periodo di almeno 21 giorni prima del carico, o sin dalla nascita se di età inferiore a 21 giorni, e nella quale nessun animale biungulato importato da un paese terzo è stato introdotto negli ultimi 30 giorni prima della partenza, a meno che detti animali siano stati introdotti conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 91/68/CEE;</p> <p>12.4.2. in alternativa</p> <ul style="list-style-type: none"> i) provengono da un'azienda nella quale non sono stati introdotti animali della specie ovina e caprina, a meno che detti animali siano stati introdotti conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 91/68/CEE, negli ultimi 21 giorni prima della partenza dall'azienda ⁽⁴⁾, oppure ii) devono essere consegnati da un'unica azienda direttamente al macello di destinazione ⁽⁴⁾. | |
| <p>13.1. Gli animali sono stati trasportati utilizzando mezzi di trasporto e di contenimento che erano stati precedentemente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente approvato e in modo tale da proteggere efficacemente lo stato di salute degli animali;</p> <p>13.2. in base alla documentazione ufficiale che accompagna gli animali la partita oggetto del presente certificato sanitario ha iniziato il viaggio il [data] ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾;</p> <p>13.3. all'epoca dell'ispezione gli animali erano idonei ad essere trasportati e a sopportare il viaggio previsto conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE ⁽¹⁰⁾.</p> | |
| <p>14. Il presente certificato</p> <ul style="list-style-type: none"> i) è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell'ispezione nell'azienda d'origine, o nel centro di raccolta riconosciuto o nell'impianto riconosciuto del commerciante, nello Stato membro d'origine ⁽⁴⁾, oppure ii) scade, conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 91/68/CEE, il ...[data] ⁽²⁾ ⁽⁴⁾. | |
| <p>14.1. Timbro ufficiale e firma</p> <div style="text-align: center;">  <p>Timbro</p> </div> | <p>14.2. Fatto a (luogo dell'ispezione)</p> |
| | <p>14.3. Il (data dell'ispezione)</p> |
| | <p>14.4. Firma del veterinario ufficiale</p> <p>..... (nome e qualifica in stampatello)</p> |


Note indicative

- (¹) Certificati sanitari possono essere redatti solo per gli animali che devono essere trasportati nello stesso vagone ferroviario, carro bestiame/veicolo, aereo o battello/nave, che provengono dalla stessa azienda e che vengono spediti allo stesso destinatario.
- (²) Da compilare in caso di partita raggruppata in un centro di raccolta riconosciuto situato nello Stato membro di transito.
- (³) Indicare il numero di registrazione nel caso di vagoni ferroviari e carri bestiame/veicoli, il numero di volo nel caso di aerei ed il nome nel caso di battelli e navi.
- (⁴) Cancellare la dicitura inutile.
- (⁵) Unicamente per la destinazione 8.2.1.
- (⁶) Unicamente in connessione con il punto 12.4.2. i).
- (⁷) Indicare il numero e l'ubicazione.
- (⁸) Qualora una partita sia raggruppata in un centro di raccolta e comprenda animali caricati in date differenti, si considera che l'intera partita abbia iniziato il viaggio alla data più remota in cui una qualsiasi parte della stessa ha lasciato l'azienda di origine.
- (⁹) Completare in caso di partita raggruppata in un centro di raccolta riconosciuto o in un impianto riconosciuto del commerciante.
- (¹⁰) La presente dichiarazione non esonera i trasportatori dagli obblighi che ad essi incombono in conformità delle disposizioni comunitarie in vigore, in particolare quelle relative all'idoneità degli animali al trasporto.

12. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che gli animali sopra elencati soddisfano le seguenti condizioni:

- 12.1. sono stati esaminati in data odierna (nelle 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;
- 12.2. non devono essere abbattuti nel quadro di un piano di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- 12.3. non provengono da un'azienda soggetta a divieto per motivi di polizia sanitaria, né sono stati in contatto con animali di tale azienda, restando inteso che:
- 12.3.1. tale divieto è connesso con l'insorgere di una delle seguenti malattie cui gli animali sono sensibili:
- brucellosi,
 - rabbia,
 - carbonchio ematico;
- 12.3.2. dopo il macello o l'abbattimento dell'ultimo animale affetto da una delle suddette malattie o ad esse sensibile, la durata del divieto deve essere di almeno:
- 42 giorni in caso di brucellosi,
 - 30 giorni in caso di rabbia,
 - 15 giorni in caso di carbonchio ematico;
- 12.3.3. non provengono da un'azienda né sono stati in contatto con animali di un'azienda di una zona di protezione creata in conformità della normativa comunitaria e che gli animali non possono lasciare;
- 12.3.4. non sono soggetti a misure di polizia sanitaria ai sensi della normativa comunitaria in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro tale malattia;
- 12.4. sono rimasti in una sola azienda di origine negli ultimi 30 giorni prima del carico o nell'azienda d'origine sin dalla nascita, se hanno meno di 30 giorni d'età e nessun animale delle specie ovina e caprina è stato introdotto nell'azienda di origine negli ultimi 21 giorni prima del carico e nessun animale biungulato importato da un paese terzo è stato introdotto nell'azienda di origine negli ultimi 30 giorni prima della partenza dall'azienda di origine, a meno che detti animali non siano stati introdotti conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 91/68/CEE;
- 12.5. soddisfano le garanzie complementari di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 91/68/CEE del Consiglio e fissate per lo Stato membro di destinazione o per una parte del suo territorio
[indicare lo Stato membro o parte del suo territorio] nella decisione .../.../CE della Commissione ⁽⁴⁾;
- 12.6. soddisfano almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti punti 12.6.1, 12.6.2 o 12.6.3 e possono pertanto essere ammessi in un'azienda ovina o caprina che è ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾;
- 12.6.1. l'azienda d'origine si trova in uno Stato membro o in una parte del suo territorio
[indicare lo Stato membro o parte del suo territorio] riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai sensi della decisione della Commissione .../.../CE ⁽⁴⁾, ovvero
- 12.6.2. provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*), ⁽⁴⁾ ovvero
- 12.6.3. provengono da un'azienda indenne da brucellosi (*B. melitensis*) e
- i) sono identificati individualmente;
 - ii) non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi o, in caso contrario, sono stati vaccinati oltre due anni prima o sono femmine di età superiore ai due anni che sono state vaccinate prima dei sette mesi di età e
 - iii) sono stati isolati sotto sorveglianza ufficiale nell'azienda d'origine e, durante l'isolamento, sono stati sottoposti, con risultato negativo, a due prove per la brucellosi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, effettuate ad un intervallo di almeno sei settimane ⁽⁴⁾;
- 12.7. soddisfano almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti punti 12.7.1, 12.7.2 o 12.7.3 e possono pertanto essere ammessi in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾;
- 12.7.1. provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾; oppure
- 12.7.2. provengono da un'azienda indenne da brucellosi (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾; o
- 12.7.3. fino alla scadenza prevista dai piani di eradicazione approvati ai sensi della decisione 90/242/CEE, provengono da un'azienda diversa da quella di cui ai punti 12.5.2.1 e 12.5.2.2 e soddisfano i seguenti requisiti:
- i) sono identificati individualmente;
 - ii) provengono da un'azienda in cui tutti gli animali di specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*) non hanno presentato segni clinici o altri segni di brucellosi per almeno 12 mesi e
 - iii) in alternativa:
 - non sono stati vaccinati contro la brucellosi (*B. melitensis*) nel corso degli ultimi due anni e
 - sono stati isolati sotto sorveglianza del veterinario nell'azienda d'origine e, durante l'isolamento, sono stati sottoposti, con risultato negativo, a due prove per la brucellosi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, effettuate ad un intervallo di almeno sei settimane ⁽⁴⁾;
- oppure
- sono stati vaccinati con un vaccino REV 1 prima dei sette mesi di età, ma non oltre 15 giorni prima di essere introdotti nell'azienda di destinazione ⁽⁴⁾.

| | |
|--|---|
| <p>13.1. Gli animali sono stati trasportati utilizzando mezzi di trasporto e di contenimento che erano stati precedentemente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente approvato e in modo tale da proteggere efficacemente lo stato di salute degli animali;</p> <p>13.2. in base alla documentazione ufficiale che accompagna gli animali la partita oggetto del presente certificato sanitario ha iniziato il viaggio il [data] ⁽⁵⁾.</p> <p>13.3. all'epoca dell'ispezione erano idonei ad essere trasportati e a sopportare il viaggio previsto conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE ⁽⁶⁾.</p> | |
| <p>14. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell'ispezione.</p> | |
| <p>14.1. Timbro ufficiale e firma</p> <div style="text-align: center;">  <p>Timbro</p> </div> | <p>14.2. Fatto a (luogo dell'ispezione)</p> |
| | <p>14.3. Il (data dell'ispezione)</p> |
| | <p>14.4. Firma del veterinario ufficiale</p> <p>.....</p> <p>..... (nome e qualifica in stampatello)</p> |


Note indicative

- (¹) Certificati sanitari possono essere redatti solo per gli animali che devono essere trasportati nello stesso vagone ferroviario, carro bestiame/veicolo, aereo o battello/nave, che provengono dalla stessa azienda e che vengono spediti allo stesso destinatario.
- (²) Indicare il numero di registrazione nel caso di vagoni ferroviari e carri bestiame/veicoli, il numero di volo nel caso di aerei ed il nome nel caso di battelli e navi.
- (³) Indicare il numero e l'ubicazione.
- (⁴) Cancellare la dicitura inutile.
- (⁵) Qualora una partita sia raggruppata in un centro di raccolta e comprenda animali caricati in date differenti, si considera che l'intera partita abbia iniziato il viaggio alla data più remota in cui una qualsiasi parte della stessa ha lasciato l'azienda di origine.
- (⁶) La presente dichiarazione non esonera i trasportatori dagli obblighi che ad essi incombono in conformità delle disposizioni comunitarie in vigore, in particolare quelle relative all'idoneità degli animali al trasporto.

12. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che gli animali sopra elencati soddisfano le seguenti condizioni:

- 12.1. sono stati esaminati in data odierna (nelle 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;
- 12.2. non devono essere abbattuti nel quadro di un piano di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- 12.3. non provengono da un'azienda soggetta a divieto per motivi di polizia sanitaria, né sono stati in contatto con animali di tale azienda, restando inteso che:
- 12.3.1. tale divieto è connesso con l'insorgere di una delle seguenti malattie cui gli animali sono sensibili:
- brucellosi,
 - rabbia,
 - carbonchio ematico;
- 12.3.2. dopo il macello o l'abbattimento dell'ultimo animale affetto da una delle suddette malattie o ad esse sensibile, la durata del divieto deve essere di almeno:
- 42 giorni in caso di brucellosi,
 - 30 giorni in caso di rabbia,
 - 15 giorni in caso di carbonchio ematico;
- 12.3.3. non provengono da un'azienda né sono stati in contatto con animali di un'azienda di una zona di protezione creata in conformità della normativa comunitaria e che gli animali non possono lasciare;
- 12.3.4. non sono soggetti a misure di polizia sanitaria ai sensi della normativa comunitaria in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro tale malattia;
- 12.4. sono rimasti in una sola azienda di origine negli ultimi 30 giorni prima del carico o nell'azienda d'origine sin dalla nascita, se sono di età inferiore a 30 giorni d'età e nessun animale delle specie ovina e caprina è stato introdotto nell'azienda di origine negli ultimi 21 giorni prima del carico e nessun animale biungulato importato da un paese terzo è stato introdotto nell'azienda di origine negli ultimi 30 giorni prima della partenza dall'azienda di origine, a meno che detti animali non siano stati introdotti conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 91/68/CEE;
- 12.5. soddisfano le garanzie complementari di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 91/68/CEE del Consiglio e fissate per lo Stato membro di destinazione o per una parte del suo territorio
[indicare lo Stato membro o parte del suo territorio] nella decisione .../.../CE della Commissione ⁽⁴⁾;
- 12.6. soddisfano almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti punti 12.6.1, 12.6.2 o 12.6.3 e possono pertanto essere ammessi in un'azienda ovina o caprina che è ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾;
- 12.6.1. l'azienda d'origine si trova in uno Stato membro o in una parte del suo territorio
[indicare lo Stato membro o parte del suo territorio] riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai sensi della decisione della Commissione .../.../CE ⁽⁴⁾, ovvero
- 12.6.2. provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾, ovvero
- 12.6.3. provengono da un'azienda indenne da brucellosi (*B. melitensis*) e:
- i) sono identificati individualmente;
 - ii) non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi o, in caso contrario, sono stati vaccinati oltre due anni prima. Tuttavia possono essere ammesse nell'azienda anche le femmine di età superiore ai due anni che sono state vaccinate prima dei sette mesi di età e
 - iii) sono stati isolati sotto sorveglianza ufficiale nell'azienda d'origine e, durante l'isolamento, sono stati sottoposti, con risultato negativo, a due prove per la brucellosi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, effettuate ad un intervallo di almeno sei settimane ⁽⁴⁾;
- 12.7. soddisfano almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti punti 12.7.1, 12.7.2 o 12.7.3 e possono pertanto essere ammessi in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾;
- 12.7.1. provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾; oppure
- 12.7.2. provengono da un'azienda indenne da brucellosi (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾; oppure
- 12.7.3. fino alla scadenza prevista dai piani di eradicazione approvati ai sensi della decisione 90/242/CEE, provengono da un'azienda diversa da quella di cui ai punti 12.7.1 e 12.7.2 e soddisfano i seguenti requisiti:
- i) sono identificati individualmente;
 - ii) provengono da un'azienda in cui tutti gli animali di specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*) non hanno presentato segni clinici o altri segni di brucellosi per almeno 12 mesi e
 - iii) in alternativa:
 - non sono stati vaccinati contro la brucellosi (*B. melitensis*) nel corso degli ultimi due anni e
 - sono stati isolati sotto sorveglianza del veterinario nell'azienda d'origine e, durante l'isolamento, sono stati sottoposti, con risultato negativo, a due prove per la brucellosi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, effettuate ad un intervallo di almeno sei settimane ⁽⁴⁾;
- oppure
- sono stati vaccinati con un vaccino REV 1 prima dei sette mesi di età, ma non oltre 15 giorni prima di essere introdotti nell'azienda di destinazione ⁽⁴⁾;

| | |
|--|---|
| <p>12.8. per quanto concerne l'epididimite contagiosa dell'ariete (<i>B. ovis</i>), gli arieti da allevamento non castrati devono:</p> <p>i) provenire da un'azienda in cui non sia stato accertato negli ultimi dodici mesi alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (<i>B. ovis</i>);</p> <p>ii) essere sempre rimasti in detta azienda durante i sessanta giorni che precedono la spedizione;</p> <p>iii) essere stati sottoposti con esito negativo, nel corso dei trenta giorni che precedono la spedizione, ad una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell'epididimite contagiosa dell'ariete (<i>B. ovis</i>), conformemente all'allegato D della direttiva .../CEE;</p> <p>12.9. a scienza e coscienza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta fatta dal proprietario, essi non provengono da un'azienda né sono stati in contatto con animali di un'azienda in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie:</p> <p>i) negli ultimi sei mesi, l'agalassia contagiosa della pecora (<i>Mycoplasma agalactiae</i>) e l'agalassia contagiosa della capra (<i>Mycoplasma agalactiae</i>, <i>M. capricolum</i>, <i>M. micoide</i> sottospecie <i>micoide</i> «Large Colony»),</p> <p>ii) negli ultimi dodici mesi, la paratubercolosi o la linfadenite caseosa,</p> <p>iii) negli ultimi tre anni, l'adenomatosi polmonare, il Maedi-Visna o l'artrite encefalite virale caprina. Tuttavia questo termine è ridotto a dodici mesi se gli animali colpiti da Maedi-Visna o da artrite encefalite virale caprina sono stati abbattuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due prove;</p> <p>12.10. per quanto concerne le scrapie,</p> <p>12.10.1. provengono da un'azienda che soddisfa i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — è sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici; — gli animali sono identificati; — almeno negli ultimi tre anni non è stato confermato alcun caso di scrapie; — controlli mediante campionatura sono effettuati sulle femmine vecchie destinate alla macellazione; — sono introdotte nell'azienda soltanto femmine provenienti da aziende conformi agli stessi requisiti. <p>12.10.2. Gli animali sono rimasti sin dalla nascita o per gli ultimi tre anni, senza interruzioni, in una o più aziende conformi ai requisiti di cui al punto 12.10.1.</p> <p>12.10.3. Quando sono destinati a uno Stato membro che applica, su tutto o parte del suo territorio, uno dei programmi di cui al punto 3, lettera b), del capitolo A dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001, essi soddisfano le garanzie previste dai programmi di tale punto.</p> | |
| <p>13.1. sono stati trasportati utilizzando mezzi di trasporto e di contenimento che erano stati precedentemente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente approvato e in modo tale da proteggere efficacemente lo stato di salute degli animali;</p> <p>13.2. in base alla documentazione ufficiale che accompagna gli animali la partita oggetto del presente certificato sanitario ha iniziato il viaggio il [data] ⁽⁵⁾;</p> <p>13.3. all'epoca dell'ispezione erano idonei ad essere trasportati e a sopportare il viaggio previsto conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE ⁽⁶⁾.</p> | |
| <p>14. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell'ispezione</p> | |
| <p>14.1. Timbro ufficiale e firma</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>Timbro</p> </div> | <p>14.2. Fatto a (luogo dell'ispezione)</p> <hr/> <p>14.3. Il (data dell'ispezione)</p> <hr/> <p>14.4. Firma del veterinario ufficiale (nome e qualifica in stampatello)</p> |

Note indicative

- (¹) Certificati sanitari possono essere redatti solo per gli animali che devono essere trasportati nello stesso vagone ferroviario, carro bestiame/veicolo, aereo o battello/nave, che provengono dalla stessa azienda e che vengono spediti allo stesso destinatario.
- (²) Indicare il numero di registrazione nel caso di vagoni ferroviari e carri bestiame/veicoli, il numero di volo nel caso di aerei e il nome nel caso di battelli e navi.
- (³) Indicare il numero e l'ubicazione.
- (⁴) Cancellare la dicitura inutile.
- (⁵) Qualora una partita sia raggruppata in un centro di raccolta e comprenda animali caricati in date differenti, si considera che l'intera partita abbia iniziato il viaggio alla data più remota in cui una qualsiasi parte della stessa ha lasciato l'azienda di origine.
- (⁶) La presente dichiarazione non esonera i trasportatori dagli obblighi che ad essi incombono in conformità delle disposizioni comunitarie in vigore, in particolare quelle relative all'idoneità degli animali al trasporto.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2003

relativa a un aiuto finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste porcina classica in Spagna alla fine del 2001 e nel 2002

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2003/494/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata per ultimo dalla decisione n. 806/2003/CE ⁽²⁾, e in particolare il suo articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Focolai di peste porcina classica hanno fatto la loro comparsa in Spagna nel 2001 e 2002. Questa malattia presenta un pericolo grave per il bestiame comunitario.
- (2) Per contribuire all'eradicazione della malattia nei tempi più brevi, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro, alle condizioni previste dalla decisione 90/424/CEE.
- (3) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾, le azioni veterinarie e fitosanitarie intraprese secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione «Garanzia» del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola. Il controllo finanziario di queste azioni è di competenza degli articoli 8 e 9 di detto regolamento.
- (4) Il versamento del contributo finanziario della Comunità dev'essere sottoposto alla condizione che siano state effettivamente condotte le azioni programmate e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie nei termini prefissati.
- (5) In data 7 ottobre 2002, la Spagna ha presentato una richiesta di rimborso ufficiale per la totalità delle spese sostenute sul suo territorio.

- (6) Nell'attesa che siano effettuati i controlli della Commissione, è opportuno fin d'ora fissare l'importo di un anticipo sull'aiuto finanziario della Comunità. Tale anticipo dev'essere pari al 50 % del contributo comunitario stabilito sulla base del numero di suini abbattuti (222 594) a un costo unitario di 100 EUR e limitando momentaneamente gli «altri costi» al 10 % dell'importo di questi indennizzi.
- (7) Occorre precisare le nozioni di «indennizzo rapido e adeguato degli allevatori», utilizzate nell'articolo 3 della decisione 90/424/CEE e le nozioni di «pagamenti ragionevoli» e «pagamenti giustificati» e le categorie di spese ammissibili a titolo degli «altri costi» legati alla macellazione obbligatoria.
- (8) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Concessione di un sostegno finanziario della Comunità alla Spagna

Ai fini dell'eradicazione della peste porcina classica nel 2002, la Spagna può beneficiare di un sostegno finanziario della Comunità pari al 50 % delle spese impegnate per:

- a) l'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari costretti alla macellazione obbligatoria dei loro animali a titolo delle misure di eradicazione dei focolai di peste porcina classica

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

comparsi alla fine del 2001 e nel 2002, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, settimo capoverso, della decisione 90/424/CE e della presente decisione;

- b) le spese operative legate alle misure di distruzione degli animali e prodotti contaminati, alla pulizia e alla disinfezione dei locali, alla pulizia e alla disinfezione o alla distruzione, se necessario, delle attrezzature contaminate, alle condizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, primo, secondo e terzo capoverso della decisione 90/424/CEE e dalla presente decisione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «indennizzo rapido e adeguato»: il versamento, senza pregiudicare l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione⁽¹⁾, nei novanta giorni successivi alla macellazione degli animali, di un'indennità corrispondente al valore di mercato che essi avevano immediatamente prima della loro contaminazione o macellazione;
- b) «pagamenti ragionevoli»: pagamenti effettuati per l'acquisto di materiale o di servizi a prezzi proporzionati in rapporto ai prezzi di mercato in vigore prima della comparsa della peste porcina classica;
- c) «pagamenti giustificati»: pagamenti effettuati per l'acquisto di materiale o di servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE di cui sono stati dimostrati la natura e il legame diretto con la macellazione obbligatoria di animali nelle aziende.

Articolo 3

Modalità di pagamento del contributo finanziario

1. Con riserva del risultato dei controlli di cui all'articolo 6, è versato un anticipo di 6 000 000 di EUR a titolo di contributo finanziario della Comunità, previsto dall'articolo 1, sulla base dei documenti giustificativi presentati dalla Spagna, relativi all'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari per la macellazione obbligatoria, la distruzione degli animali ed eventualmente i prodotti utilizzati per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione dell'azienda e del materiale nonché la distruzione degli alimenti e materiali contaminati.
2. Dopo l'esecuzione dei controlli previsti dall'articolo 6, la Commissione delibera sul saldo secondo la procedura prevista dall'articolo 41 della decisione 90/424/CEE.

Articolo 4

Spese operative ammissibili coperte dal contributo finanziario della Comunità

1. Il contributo finanziario della Comunità previsto dall'articolo 1, punto b), riguarda unicamente i pagamenti giustificati e ragionevoli relativi alle spese ammissibili citate all'allegato I.
2. Il contributo finanziario della Comunità previsto dall'articolo 1 esclude:
- a) la tassa sul valore aggiunto;
- b) le retribuzioni di funzionari;
- c) l'uso di materiali pubblici, ad eccezione del materiale corrente di laboratorio.

Articolo 5

Condizioni di versamento e documenti giustificativi

1. Il contributo finanziario della Comunità, previsto dall'articolo 1, è versato sulla base dei seguenti elementi:
- a) una domanda presentata conformemente agli allegati II e III nel termine fissato dal paragrafo 2 del presente articolo;
- b) i documenti giustificativi previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, compresa una relazione epidemiologica su ciascuna azienda in cui sono stati abbattuti e distrutti animali nonché un rapporto finanziario;
- c) i risultati dei controlli in loco effettuati dalla Commissione previsti dall'articolo 6.

I documenti di cui al punto b) devono essere messi a disposizione per i controlli in loco che dovranno essere realizzati dalla Commissione.

2. La domanda di cui al paragrafo 1, punto a), dev'essere introdotta sotto forma di schedario informatico conformemente agli allegati II e III entro un termine di 30 giorni di calendario dalla data di notifica della presente decisione. In caso di mancato rispetto di questo termine, il contributo finanziario della Comunità si riduce del 25 % per mese di ritardo.

Articolo 6

Controlli in loco effettuati dalla Commissione

La Commissione, in collaborazione con le autorità spagnole competenti, può realizzare controlli in loco per l'applicazione delle misure previste dall'articolo 1 e spese relative.

Articolo 7

Destinatario

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

ALLEGATO I

Spese ammissibili di cui all'articolo 4, paragrafo 1

1. Costi legati alla macellazione degli animali:
 - a) salari e remunerazioni degli operai dei mattatoi;
 - b) materiale corrente (pallottole, T61, tranquillanti, ecc.) e attrezzature specifiche utilizzate per la macellazione;
 - c) materiali utilizzati per il trasporto degli animali verso il mattatoio.
 2. Costi legati alla distruzione degli animali:
 - a) squartamento: trasporto delle carcasse verso la fabbrica di squartamento e trattamento delle carcasse nonché distruzione delle farine;
 - b) sotterramento: personale specialmente impiegato, materiali specialmente affittati per il trasporto e il sotterramento delle carcasse e prodotti utilizzati per la disinfezione dell'azienda;
 - c) incenerimento: personale impiegato ad hoc, combustibili o altri materiali utilizzati, materiali appositamente noleggiati per il trasporto delle carcasse e prodotti utilizzati per la disinfezione dell'azienda.
 3. Costi di pulizia, disinfezione e disinfestazione delle aziende:
 - a) prodotti utilizzati per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione;
 - b) salari e remunerazioni del personale impiegato ad hoc.
 4. Costi per la distruzione degli alimenti contaminati:
 - a) indennizzo al prezzo di acquisto degli alimenti;
 - b) distruzione degli alimenti.
 5. Costi legati all'indennizzo per la distruzione delle attrezzature contaminate al valore del mercato. I costi dell'indennizzo ai fini della ricostruzione o del rinnovo degli edifici aziendali e i costi di infrastrutture non sono ammissibili.
-

ALLEGATO III

Richiesta di contributi per l'indennizzo degli altri costi ammissibili della macellazione obbligatoria

| «Altri costi» incorsi dall'azienda n. ... (ad esclusione dell'indennizzo al valore degli animali) | |
|---|-------------------------|
| Rubrica | Importo al netto di IVA |
| Squartamento | |
| Distruzione (trasporto e trattamento) | |
| Pulizia e disinfezione (salari e prodotti) | |
| Alimenti (indennizzo e distruzione) | |
| Attrezzature (indennizzo e distruzione) | |
| Totale | |

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**POSIZIONE COMUNE 2003/495/PESC DEL CONSIGLIO
del 7 luglio 2003
sull'Iraq e recante abrogazione delle posizioni comuni 96/741/PESC e 2002/599/PESC**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Articolo 2

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:

- (1) La risoluzione 1483 (2003), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 22 maggio 2003, abolisce tutti i divieti concernenti il commercio con l'Iraq e le risorse economiche e finanziarie messe a disposizione di questo paese che erano stati imposti dalla risoluzione 661 (1990) dello stesso Consiglio di sicurezza e dalle successive risoluzioni tra cui la risoluzione 778 (1992), fatta eccezione dei divieti concernenti la vendita o la fornitura all'Iraq di armi e materiale connesso diverso dalle armi e dal materiale connesso richiesti dagli Stati Uniti d'America e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord quali forze occupanti con comando unificato (in seguito denominata «l'Autorità»). La risoluzione 1483 (2003) impone inoltre nuove misure.
- (2) Il Consiglio si compiace della decisione del Consiglio di sicurezza di abolire le sanzioni nei confronti dell'Iraq.
- (3) Il Consiglio accoglie con favore l'impegno assunto nella risoluzione 1483 (2003) dal Consiglio di sicurezza e dall'Autorità inteso a contribuire alla ricostruzione dell'Iraq e ad aiutare il popolo iracheno ad avviare la costituzione di un governo rappresentativo, riconosciuto a livello internazionale.
- (4) Occorrerebbe pertanto abrogare le posizioni comuni del Consiglio 96/741/PESC ⁽¹⁾ e 2002/599/PESC ⁽²⁾.
- (5) Occorre un'azione da parte della Comunità per attuare determinate misure,

Tutti i fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche:

- a) appartenenti al precedente governo iracheno, nonché ai relativi organi, società o agenzie statali, situati al di fuori dell'Iraq al 22 maggio 2003, come stabilito dal comitato istituito ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza, o
- b) che sono stati trasferiti dall'Iraq o acquisiti da Saddam Hussein o da altri alti funzionari dell'ex regime iracheno nonché dai loro stretti familiari, compresi enti posseduti o controllati direttamente o indirettamente dagli stessi ovvero da persone che agiscano per conto o su incarico di questi, come stabilito dal comitato istituito ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza,

sono congelati senza indugio e, salvo che detti fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche siano essi stessi oggetto di un precedente vincolo o decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitraria, sono immediatamente trasferiti dagli Stati membri al Fondo di sviluppo per l'Iraq alle condizioni previste dalla risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza.

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La vendita e la fornitura all'Iraq di armi e materiale connesso, diversi dalle armi e dal materiale connesso richiesti dall'Autorità per gli scopi previsti dalla risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza e dalle altre pertinenti risoluzioni dello stesso Consiglio di sicurezza, restano oggetto di divieto.

⁽¹⁾ Posizione comune 96/741/PESC, del 17 dicembre 1996, definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alle deroghe all'embargo nei confronti dell'Iraq (GU L 337 del 27.12.1996, pag. 5).

⁽²⁾ Posizione comune 2002/599/PESC, del 22 luglio 2002, che integra la posizione comune 96/741/PESC relativa alle deroghe all'embargo nei confronti dell'Iraq (GU L 194 del 23.7.2002, pag. 47).

Articolo 3

Saranno adottate tutte le misure adeguate per agevolare la restituzione alle istituzioni irachene in condizioni di sicurezza dei beni culturali dell'Iraq e di altri oggetti che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa o costituiscano una rarità scientifica rimossi illegalmente dal Museo Nazionale dell'Iraq, dalla biblioteca nazionale e da altri siti nel paese a decorrere dall'adozione della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza, anche vietando il commercio o il trasferimento di detti oggetti e di oggetti per i quali sussiste il ragionevole sospetto che siano stati rimossi illegalmente.

Articolo 4

Tutti i proventi di tutte le esportazioni di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq a decorrere dal 22 maggio 2003 sono depositati nel Fondo di sviluppo per l'Iraq alle condizioni previste nella risoluzione 1483 (2003), fino alla costituzione di un governo rappresentativo dell'Iraq, riconosciuto a livello internazionale.

Articolo 5

1. Il petrolio, i prodotti petroliferi e il gas naturale originari dell'Iraq non saranno soggetti a procedimenti giudiziari fino al passaggio di proprietà all'acquirente iniziale né ad alcuna forma di sequestro, sequestro conservativo presso terzi o esecuzione.

2. Si applicheranno privilegi e immunità analoghi a quelli fruiti dalle Nazioni Unite a:

- a) proventi e obbligazioni derivanti dalla vendita dei prodotti di cui al paragrafo 1;
- b) Fondo di sviluppo per l'Iraq, e
- c) fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche da trasferire al Fondo di sviluppo per l'Iraq a norma dell'articolo 2.

3. I privilegi e le immunità di cui al paragrafo 2, lettera a), non si applicano in caso di azioni giudiziarie per le quali è necessario ricorrere a detti proventi e obbligazioni al fine di onorare la responsabilità per danni accertati in relazione a disastri ecologici, tra cui gli spandimenti di idrocarburi, verificatisi dopo il 22 maggio 2003.

Articolo 6

Le posizioni comuni 96/471/PESC e 2002/599/PESC del Consiglio sono abrogate.

Articolo 7

La presente posizione comune entra in vigore alla data di adozione. Essa si applica dal 22 maggio 2003.

L'articolo 4 si applica fino al 31 dicembre 2007 a meno che il Consiglio decida altrimenti conformemente a future pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 8

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

AZIONE COMUNE 2003/496/PESC DEL CONSIGLIO**del 7 luglio 2003****relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell'UE per il Caucaso meridionale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5 e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio ha espresso la volontà di svolgere un ruolo politico più attivo nella regione del Caucaso meridionale (Armenia, Azerbaigian, Georgia).
- (2) È necessario assicurare una chiara definizione delle responsabilità nonché il coordinamento e la coerenza delle azioni esterne dell'Unione europea nel Caucaso meridionale.
- (3) Il 30 marzo 2000 il Consiglio ha adottato istruzioni per la procedura di nomina dei rappresentanti speciali dell'Unione europea e relative disposizioni amministrative,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il Sig. Heikki TALVITIE è nominato rappresentante speciale dell'UE per il Caucaso meridionale.

Articolo 2

1. Obiettivo del rappresentante speciale dell'UE consiste nel contribuire all'attuazione degli obiettivi politici dell'Unione europea nel Caucaso meridionale, quali definiti e aggiornati dal Consiglio. Tali obiettivi politici includono quanto segue:

- a) Assistere l'Armenia, l'Azerbaigian e la Georgia nell'attuazione delle riforme politiche ed economiche, in particolare nei settori dello stato di diritto, della democratizzazione, dei diritti dell'uomo, del buon governo, dello sviluppo e della riduzione della povertà.
- b) Conformemente agli strumenti in vigore, prevenire i conflitti nella regione, assistere nella risoluzione dei conflitti e preparare il ritorno alla pace, anche tramite il sostegno al ritorno dei rifugiati e degli sfollati interni.
- c) Impegnarsi in maniera costruttiva con i principali attori nazionali dei paesi limitrofi.
- d) Incoraggiare e sostenere l'ulteriore cooperazione tra gli Stati della regione, in particolare tra gli Stati del Caucaso meridionale, segnatamente per quanto riguarda questioni economiche, energetiche e dei trasporti.
- e) Accrescere l'efficacia e la visibilità dell'UE nella regione.

2. Il rappresentante speciale sostiene le attività dell'Alto rappresentante nella regione.

Articolo 3

Al fine di promuovere gli obiettivi politici di cui all'articolo 2, il mandato del rappresentante speciale dell'UE consiste:

- a) nello sviluppare contatti con governi, parlamenti, organi giudiziari e società civile nella regione;
- b) nell'incoraggiare l'Armenia, l'Azerbaigian e la Georgia a cooperare su temi regionali di interesse comune, quali le minacce alla sicurezza comune e la lotta contro il terrorismo, i traffici illegali e la criminalità organizzata;
- c) nel contribuire alla prevenzione dei conflitti e preparare il ritorno alla pace nella regione, anche attraverso raccomandazioni inerenti ad azioni connesse con la società civile e la riabilitazione dei territori, fatte salve le competenze della Commissione sulla base del trattato CE;
- d) nell'assistere nella risoluzione dei conflitti, in particolare al fine di consentire all'UE di sostenere più proficuamente il segretario generale delle Nazioni Unite e il suo rappresentante speciale per la Georgia, il gruppo Amici del segretario generale delle Nazioni Unite per la Georgia, il gruppo di Minsk dell'OSCE e il meccanismo per la risoluzione dei conflitti nell'Ossezia meridionale sotto l'egida dell'OSCE;
- e) nell'intensificare il dialogo tra l'UE e i principali attori interessati sulle questioni che riguardano la regione;
- f) nell'assistere il Consiglio nello sviluppare ulteriormente una politica globale per il Caucaso meridionale.

Articolo 4

Il rappresentante speciale dell'UE, che agisce sotto l'autorità e la direzione operativa dell'Alto rappresentante, è responsabile dell'esecuzione del mandato di cui all'articolo 3.

Il rappresentante speciale dell'UE è un interlocutore privilegiato del comitato politico e di sicurezza (CPS), che rappresenta il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico al rappresentante speciale dell'UE nell'ambito del mandato.

Di norma il rappresentante speciale dell'UE riferisce personalmente all'alto rappresentante e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all'alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione.

Al fine di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea, le attività del rappresentante speciale dell'UE sono coordinate con quelle dell'alto rappresentante, della presidenza e della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la presidenza, la Commissione e i capi missione degli Stati membri dell'UE. Il rappresentante speciale dell'UE fa da collegamento con altri attori internazionali del settore, in particolare con l'ONU, l'OSCE ed il Consiglio d'Europa.

Articolo 5

Le spese amministrative del rappresentante speciale dell'UE sono sostenute in via eccezionale dalla Finlandia.

Il rappresentante speciale dell'UE è responsabile dinanzi all'alto rappresentante per le spese amministrative e dinanzi alla Commissione per eventuali spese operative sostenute per le attività svolte.

Articolo 6

La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, assistono il rappresentante speciale dell'UE nell'esecuzione del mandato, anche tramite un sostegno logistico durante i suoi viaggi. Se necessario, il segretariato del Consiglio fornisce un sostegno supplementare.

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione del rappresentante speciale dell'UE sono definiti a seconda delle esigenze. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 7

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione europea nella regione sono esaminate regolarmente.

Prima della scadenza della presente azione comune, il rappresentante speciale dell'UE presenta una relazione scritta esauriente all'alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione nella quale formula raccomandazioni su come sviluppare ulteriormente la politica dell'UE nei confronti del Caucaso meridionale. Tale relazione funge da base per la valutazione dell'azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e del CPS.

Nel quadro delle decisioni del Consiglio sugli sviluppi futuri della politica dell'UE nei confronti del Caucaso meridionale, l'alto rappresentante formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato del rappresentante speciale dell'UE.

Articolo 8

La presente azione comune entra in vigore il 1° luglio 2003.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2003.

Articolo 9

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 147 del 30 giugno 1995)

A pagina 53, articolo 9, primo comma, il quarto trattino deve leggersi come segue:

«— nella casella 20, se noto, il tenore di prodotti cerealicoli da incorporare nell'alimento composto, distinguendo il granturco dagli altri cereali; altrimenti, qualora ci si avvalga della facoltà sopra indicata di compilare la casella 15 indicando due o più suddivisioni: la forcella di integrazione di granturco e altri cereali.»
